



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni

**RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA
(ANNO 2017)**

n. 13

5 ottobre 2018

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**
(☎ 066760.2145 - ✉ cdvue@camera.it)

Il capitolo 'La Relazione consultiva' è stato curato dal SERVIZIO STUDI,
Dipartimento Affari comunitari (☎ 066760.9409)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	1
LA RELAZIONE CONSUNTIVA	3
• Il contenuto del dossier	5
CONSIGLI EUROPEI.....	7
DOCUMENTI FINALI APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	11
• Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione).....	11
• Affari costituzionali (I Commissione) e Affari esteri (III Commissione).....	25
• Giustizia (II Commissione)	29
• Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)	47
• Affari esteri (III Commissione) e Politiche dell'Unione europea (XIV)	65
• Difesa (IV Commissione)	67
• Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)	71
• Finanze (VI Commissione)	79
• Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione).....	85
• Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)	91
• Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX Commissione).....	109
• Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)	115
• Lavoro pubblico e privato (XI Commissione).....	167
• Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione).....	177
• Agricoltura (XIII Commissione)	191

Schede di lettura

LA RELAZIONE CONSUNTIVA

La *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2017)*¹ è stata trasmessa alle Camere in data 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.

A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Si tratta dunque, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto

¹ [XVIII legislatura, Doc. LXXXVII, n. 1](#)

conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica - che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento - la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e consentire, in tal modo, alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Il documento in esame è articolato in **quattro** parti.

La **parte prima** è dedicata agli **sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale** e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

Il *primo capitolo* illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2017 (Malta e Estonia) accomunate dall'esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell'UE.

Il *secondo capitolo*, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l'obiettivo di rafforzamento della coesione interna dell'Unione perseguito dai Paesi fondatori, anche attraverso l'impegno comune per un'Europa sicura, prospera, sostenibile, sociale e più forte sulla scena internazionale. Il tema della *Brexit* è affrontato con riguardo all'inizio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'UE. Vengono ricordati: la ripresa del negoziato per la riforma della legge elettorale europea e il contributo attivo al processo di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, valorizzando l'esercizio del "Dialogo annuale" avviato nel corso della Presidenza italiana del Consiglio UE nel 2014 e ribadita la necessità di una più stretta integrazione dei valori fondamentali dell'Unione nell'attuazione di tutte le politiche UE.

Nel *terzo capitolo*, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e alle attività necessarie per il completamento dell'Unione Bancaria, dell'integrazione dell'Unione animato dalla pubblicazione, a marzo, del libro bianco sul futuro dell'Europa della Commissione europea.

Nella **parte seconda** la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle **principali politiche orizzontali e settoriali** dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative

a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La **parte terza** della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Infine, la **parte quarta** concerne il **coordinamento nazionale delle politiche europee**, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

Su oltre 7.046 atti e documenti dell'UE presi in esame dal Dipartimento per le Politiche Europee, **107 progetti di atti legislativi** (direttive, regolamenti e decisioni) e **285 atti di natura non legislativa** (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state **trasmesse 71 relazioni** predisposte dalle amministrazioni competenti.

La Relazione è accompagnata da **cinque allegati**, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (all. V), dettagliate informazioni riguardanti:

- i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (all. I);
- i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (all. II);
- le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (all. III);
- i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (all. IV).

Il contenuto del dossier

Una prima parte del dossier reca una tabella dedicata ai Consigli europei svolti nel 2017, che presenta gli atti di indirizzo adottati dalla Camera dei deputati, nell'ambito dei dibattiti sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, dando altresì conto dei relativi esiti, ove comunicati dal Governo alle Camere.

Al fine di dare conto dell'**impatto della partecipazione parlamentare alla fase ascendente** della formazione del diritto dell'Unione europea, nella seconda parte del dossier vengono presentati, in forma tabellare, i **documenti approvati nel 2017**² dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea. Le tabelle, distinte per Commissione, contengono i seguenti elementi informativi:

- estremi dell'atto dell'Unione europea esaminato dalla Commissione;
- sintesi del documento finale (Camera) approvati dalla Commissione permanente;
- posizione assunta dal Governo italiano nel seguito dell'esame dell'atto dell'Unione europea presso le Istituzioni dell'Unione, come riportato dalla Relazione;
- esito dell'esame delle Istituzioni dell'Unione europea, ed eventuale adozione di un regolamento o di una direttiva ovvero altre determinazioni assunte dall'Unione e, ove presente, misure nazionali di attuazione, alla luce di quanto riportato dalla Relazione e delle informazioni disponibili.

² XVII legislatura - DOC. XVIII - Documenti adottati dalle Commissioni in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea ([Camera dei deputati](#)).

CONSIGLI EUROPEI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRIMA DEI CONSIGLI EUROPEI	ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DALLA CAMERA	COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI ESITI DEI CONSIGLI EUROPEI
<p>Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 1°8 marzo 2017 in vista del Consiglio europeo del 9-10 marzo 2017</p> <p><i>Il Consiglio europeo ha discusso, in particolare, dei seguenti temi: occupazione, crescita e competitività; sicurezza e difesa; migrazione; Balcani occidentali.</i></p> <p style="text-align: center;">(Camera dei deputati)</p>	<p>La Camera ha approvato le seguenti risoluzioni: Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Buttiglione, Bueno e Locatelli n. 6-00312; Brunetta ed altri n. 6-00314 (come riformulata su richiesta del Governo); Palazzotto ed altri n. 6-00316 (come riformulata su richiesta del Governo); Rabino ed altri n. 6-00319 (come riformulata su richiesta del Governo).</p>	<p>Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017.</p>
<p>Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 27 aprile 2017, in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017</p> <p><i>Il Consiglio europeo straordinario, nel formato UE 27, ha adottato gli orientamenti per i negoziati sulla Brexit.</i></p> <p style="text-align: center;">(Camera dei deputati)</p>	<p>La Camera ha approvato le seguenti risoluzioni: Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Locatelli, Alfreider, Buttiglione e Bueno n. 6-00297; Francesco Saverio Romano ed altri n. 6-00300; Brunetta ed altri n. 6-00302 (come riformulata su richiesta del Governo); Artini ed altri n. 6-00303 (come riformulata su richiesta del Governo).</p>	<p>Il 24 maggio 2017 presso le Commissioni riunite e congiunte, 3°-14a Senato e III -XIV Camera, il Governo ha reso le Comunicazioni sugli esiti del Consiglio europeo.</p>

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRIMA DEI CONSIGLI EUROPEI	ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DALLA CAMERA	COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI ESITI DEI CONSIGLI EUROPEI
<p>Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 21 giugno 2017 in vista del Consiglio europeo del 22-23 giugno 2017</p> <p><i>Il Consiglio europeo ha discusso, in particolare, dei seguenti temi sicurezza e difesa; affari esteri; cambiamenti climatici; economia; commercio; migrazione. Il Consiglio europeo ha, altresì, discusso nel formato UE 27 degli sviluppi della Brexit</i></p> <p>(Camera dei deputati)</p>	<p>La Camera ha approvato le seguenti risoluzioni: Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Locatelli e Buttiglione n. 6-00325; Cimbro ed altri n. 6-00326, (come riformulata su richiesta del Governo); Artini ed altri n. 6-00330 (come riformulata su richiesta del Governo).; Francesco Saverio Romano ed altri n. 6-00331 (come riformulata su richiesta del Governo); Brunetta ed altri n. 6-00334.</p>	<p>Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 22-23 giugno 2017.</p>
<p>Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 18 ottobre 2017 in vista del Consiglio europeo del 19-20- ottobre 2017</p> <p><i>Il Consiglio europeo ha discusso, in particolare, dei seguenti temi: migrazione; Europa digitale; difesa; relazioni esterne. Il Consiglio europeo ha, altresì, discusso nel formato UE 27 degli sviluppi della Brexit</i></p> <p>(Camera dei deputati)</p>	<p>La Camera ha approvato le seguenti risoluzioni: Rosato, Lupi, Dellai, Pisicchio, Monchiero, Alfreider e Pastorelli n. 6-00359; Laforgia ed altri n. 6-00362 (come riformulata su richiesta del Governo); Artini ed altri n. 6-00363 (come riformulata su richiesta del Governo).</p>	<p>Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 19-20 ottobre 2017.</p>

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRIMA DEI CONSIGLI EUROPEI	ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DALLA CAMERA	COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI ESITI DEI CONSIGLI EUROPEI
<p>Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 12 dicembre 2017 in vista del Consiglio europeo del 14-15-dicembre 2017</p> <p><i>Il Consiglio europeo ha discusso ha discusso, in particolare, dei seguenti temi: sicurezza e difesa; temi sociali, istruzione e cultura; cambiamenti climatici; Gerusalemme. Il Consiglio europeo ha, altresì, discusso nel formato UE 27 degli sviluppi della Brexit e del futuro dell'Unione economica e monetaria e dell'unione bancaria.</i></p> <p>(Camera dei deputati)</p>	<p>La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Dellai, Pisicchio, Alfreider e Locatelli n. 6-00373,</p>	<p>Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2017.</p>

DOCUMENTI FINALI APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM(2016)230).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 16 marzo 2017 (DOC. XVIII, n 68).</p> <p>La Commissione ha espresso una valutazione favorevole, con le seguenti condizioni:</p> <p>a) è necessario che tutte le iniziative di carattere politico e legislativo indicate o preannunciate nel cronoprogramma allegato alla comunicazione in oggetto, trovino tempestiva e puntuale attuazione, al fine di conseguire, attraverso l'intervento contestuale sul piano della prevenzione e del contrasto, del monitoraggio, dello scambio di informazioni, dell'aggiornamento e del progressivo avvicinamento delle normative applicabili, tutti i potenziali</p>	<p>Secondo la relazione il Governo ha contribuito attivamente, in ambito Unione europea, al dibattito sullo sviluppo di meccanismi di contrasto della minaccia terroristica on line e la diffusione di contenuti propagandistici, anche e soprattutto attraverso iniziative con i provider e, più in generale, con la cosiddetta industria internet. Questa strategia, a testimonianza dell'impegno del Governo, è stata posta anche al centro del G7 dei Ministri dell'Interno</p>	<p>Nell'ambito delle proposte prefigurate nella comunicazione della Commissione si ricorda che:</p> <p>- il 17 maggio 2017, è stata adottata la direttiva n. 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;</p> <p>- il 30 maggio 2018, è stata adottata la direttiva n. 2018/843, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE; il</p>

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>vantaggi che vengono prospettati. Soltanto la combinazione delle diverse misure può, infatti, fornire più efficaci strumenti per la lotta al terrorismo;</p> <p>b) in particolare, ai fini del rafforzamento del quadro giuridico europeo, è assolutamente prioritaria la rapida approvazione ed attuazione delle seguenti proposte normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, anche per garantire la tracciabilità e la marcatura delle armi da fuoco; -la modifica della quarta direttiva antiriciclaggio, che mira a contrastare i nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo e ad aumentare la trasparenza ai fini della lotta contro il riciclaggio; <p>c) è altresì necessario procedere in tempi rapidi all'adozione di tutte le misure volte ad attuare la direttiva antiterrorismo, che introduce nuove</p>	<p>presieduto dall'Italia e svoltosi ad Ischia nel mese di ottobre 2017. Inoltre, sul piano del rafforzamento della sicurezza dei cittadini, il Governo, anche nel 2017, ha continuato a supportare le iniziative volte a migliorare lo scambio d'informazioni a livello di Unione europea. In tale ambito, l'Italia ha sostenuto attivamente i lavori dell'apposito Gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi informativi e l'interoperabilità, istituito in ambito Unione europea nel mese di giugno 2016, con il compito di valutare gli aspetti giuridici, tecnici ed operativi connessi alle diverse possibili forme di interoperabilità</p>	<p>30 novembre 2017 è stato adottato il regolamento 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/201.</p>
--	---	---	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>tipologie di reati, in particolare per chi viaggia con finalità di terrorismo e per chi si sottopone a un addestramento a fini terroristici, recentemente approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE;</p> <p>d) per garantire un più proficuo ed efficace monitoraggio del fenomeno dei foreign terrorist fighters occorre rafforzare gli strumenti di controllo dei movimenti in entrata e in uscita delle frontiere procedendo all'attuazione della direttiva sul PNR, adottata dal Consiglio nell'aprile scorso, che disciplina il trasferimento dei dati connessi al codice di prenotazione (nome del passeggero, data e itinerario del viaggio, bagagli, modalità di pagamento) dalle compagnie aeree alle autorità nazionali,. In tale ambito è importante rendere effettivo ed efficace lo scambio dei dati istituendo urgentemente e rendendo operativa l'Unità di informazione passeggeri (UIP) nazionale per il</p>	<p>dei sistemi attivi per la gestione delle frontiere ed in materia di sicurezza. L'Italia ha, altresì, sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per sviluppare e migliorare gli strumenti tecnologici utilizzabili per il controllo delle frontiere, con l'obiettivo di rendere più funzionale la gestione degli ingressi nell'area Schengen, migliorando contestualmente le necessarie verifiche di sicurezza. Il Governo ha seguito con particolare interesse anche lo sviluppo del negoziato per l'istituzione del cosiddetto sistema ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) volto a costituire un</p>	
--	---	--	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>trattamento dei dati raccolti;</p> <p>e) appare altresì necessario rendere pienamente operativi, in tempi brevi, alla traduzione concreta di alcuni nuovi strumenti a livello UE come: il sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che prevede controlli preliminari per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen; il sistema di ingressi/uscite (EES – entry-exit system), che consente una gestione automatizzata dei controlli alle frontiere permettendo anche di individuare documenti contraffatti e false identità; la revisione del Codice frontiere Schengen finalizzata al rafforzamento delle misure di controllo;</p> <p>f) per poter rilevare gli spostamenti dei terroristi si dovrebbe inoltre procedere ad una revisione degli indicatori comuni di rischio elaborati dalla Commissione europea nel giugno 2015 al fine di realizzare un'unica banca dati sui <i>foreign</i></p>	<p>meccanismo 'informazione ed autorizzazione relativo ai viaggi nello spazio Schengen per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.</p> <p>In merito alla creazione di tale sistema, la posizione del Governo è stata, pertanto, in linea con il documento finale della Camera dei Deputati del 16 marzo 2017.</p>	
--	---	---	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p><i>terrorist fighters</i>;</p> <p>g) ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri in materia di ordine pubblico e sicurezza interna, è necessario prevedere sistemi e metodologie di collaborazione e coordinamento per lo scambio di informazioni, in particolare valorizzando tutte le potenzialità di Europol per lo scambio di informazioni tra tutte le autorità di polizia dei diversi Paesi e di Eurojust per quanto riguarda i profili e gli organi giurisdizionali, nonché mediante l'instaurazione di un rapporto diretto tra il Gruppo antiterrorismo (CTG) e il Centro europeo antiterrorismo istituito presso Europol;</p> <p>h) nell'ambito delle misure di prevenzione e di deradicalizzazione:</p> <p>1) maggiore attenzione deve essere rivolta alla costante verifica dei contenuti immessi in rete, che rappresenta uno strumento di reclutamento utilizzato anche per reperire finanziamenti prima,</p>		
--	---	--	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

durante e dopo ogni attacco terroristico; in tale ambito, facendo ricorso ad iniziative di carattere sovranazionale e ad accordi con i provider, occorre contrastare la propaganda terroristica e l'incitamento all'odio online fermando la diffusione di contenuti illegali che incitano alla violenza;

2) indispensabili, quali misure di prevenzione, sono l'istruzione e la sensibilizzazione dei giovani, promuovendo un'istruzione inclusiva basata sui valori comuni dell'UE e la comprensione interculturale, nonché il finanziamento per l'elaborazione di programmi di reinserimento e deradicalizzazione, dentro e fuori l'ambiente carcerario, per lo sviluppo di strumenti di valutazione dei rischi e per la formazione degli operatori nelle strutture carcerarie;

i) infine, è necessario destinare risorse più consistenti, rispetto a quelle già parzialmente integrate, al Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020, attualmente

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)			
	finanziato per 3,8 miliardi di euro per l'intero periodo in modo da tradurre concretamente il maggiore impegno dell'UE in materia.		
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (COM(2017)239).	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 20 luglio 2017 (Doc XVIII, n. 77)</p> <p>La Commissione ha espresso una valutazione favorevole, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) fermo restando l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione europea di svolgere un complessivo monitoraggio dello stato di attuazione della Carta dei diritti fondamentali attraverso un'analisi accurata dei progressi compiuti e delle eventuali difficoltà che ne possono ostacolare la piena applicazione, occorre tuttavia definire quanto prima una procedura unitaria che consenta di individuare per tempo eventuali rischi e di intervenire con la necessaria fermezza per prevenire e, se del</p>	Secondo la relazione, il Governo ha contribuito attivamente al processo di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali UE, valorizzando in particolare l'esercizio del “Dialogo annuale” sullo Stato di diritto, voluto dall'Italia durante il proprio semestre di Presidenza del Consiglio UE nel 2014 e proseguito nel corso delle successive Presidenze di turno del Consiglio. A circa tre anni dalla sua istituzione, si conviene sulla necessità di rafforzare il Dialogo annuale, migliorandone	-

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>caso, sanzionare le più gravi violazioni. A tal fine, occorre prendere atto che l'esperienza sino ad oggi maturata in sede di Consiglio affari generali dell'UE per quanto concerne i cosiddetti dialoghi annuali sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali appare decisamente deludente per la genericità delle discussioni svolte e per le resistenze di alcuni Paesi membri. D'altro canto, la proposta del Parlamento europeo di adottare un patto interistituzionale sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sembra costituire l'iniziativa più avanzata al riguardo laddove prevede il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutte le istituzioni europee, così come dei Parlamenti nazionali. Per questo motivo, è auspicabile che la Commissione europea provveda entro il prossimo mese di settembre a presentare, come richiesto dal Parlamento europeo, una proposta</p>	<p>la forma attraverso un approccio interattivo, dedicato a temi orizzontali di forte attualità che costituiscano sfide concrete per gli Stati Membri, con un'eventuale partecipazione al dibattito da estendersi anche a soggetti non governativi. In vista del prossimo esercizio di valutazione del Dialogo annuale, prevista nel 2019, l'Italia sostiene la prospettiva di convertire tale strumento in un esercizio annuale di "peer review" tra Stati Membri, come indicato nel documento congiunto degli Stati membri "Amici della Rule of Law" del novembre 2016 sul rafforzamento</p>	
--	---	--	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>puntuale per la traduzione concreta del patto interistituzionale;</p> <p>b) la Commissione europea, in attesa che si definisca e che trovi attuazione la proposta di patto interistituzionale, deve comunque utilizzare senza remore gli strumenti che già la disciplina vigente a livello europeo le mette a disposizione, a cominciare dall'attivazione di procedure di infrazione, e dalla conseguente applicazione di sanzioni nei confronti dei Paesi che si siano resi responsabili di gravi e sistematiche violazioni dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali;</p> <p>c) le considerazioni in precedenza svolte valgono in particolare in una materia, qual è quella costituita dagli impegni assunti e tuttavia non rispettati da diversi Paesi membri relativamente ai programmi di <i>relocation</i> e <i>resettlement</i> dei migranti, in cui l'insufficiente fermezza sino ad oggi dimostrata dalla Commissione europea ha fortemente penalizzato Paesi, come</p>	<p>dello strumento del Dialogo politico annuale nell'ambito del Consiglio per promuovere lo Stato di diritto nel quadro dei Trattati UE. In sede europea, il Governo italiano ha inoltre ribadito il carattere vincolante delle regole in materia di diritti fondamentali per l'Unione e gli Stati Membri (punto riflesso nelle stesse Conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nel 2016, adottate il 13 ottobre 2017), proponendo inoltre che ogni meccanismo di condizionalità previsto nelle varie politiche UE sia maggiormente legato al pieno rispetto dei diritti fondamentali, nonché</p>	
--	---	---	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>l'Italia, più esposti per ragioni geografiche ai flussi migratori;</p> <p>d) la stessa coerenza da parte della Commissione europea è necessaria al fine di assicurare che i principi stabiliti a livello europeo in materia di salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali trovino piena e puntuale attuazione. Per questo motivo è indispensabile che le discipline in corso di definizione, cui la stessa Commissione europea attribuisce particolare importanza, quali quelle relative al Pilastro sociale ovvero alla protezione dei dati personali, assumano lo stesso livello di vincolatività delle regole previste in materia di finanza pubblica. Conseguentemente, le eventuali violazioni degli obblighi in capo agli Stati membri in materia di rispetto delle regole sullo Stato di diritto e di diritti fondamentali devono essere sanzionate con lo stesso rigore applicato per il mancato rispetto delle regole in materia di finanza pubblica.</p>	<p>degli obblighi di solidarietà tra Stati Membri.</p>	
--	---	--	--

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [\(COM\(2016\)881\)](#).

Documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 2 agosto 2017 ([Doc XVIII, n. 85](#))

La Commissione ha espresso una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

- a) occorre valutare l'opportunità di anticipare, già in sede di negoziato sulla proposta in esame, piuttosto che rinviare ad una successiva proposta normativa, l'inserimento di disposizioni volte ad introdurre un sistema diretto a tenere traccia delle segnalazioni cancellate a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rimpatrio, considerata l'utilità di una simile informazione nel caso in cui un cittadino di Paese terzo espatriato rientri nel territorio degli Stati membri e ne venga constatato il soggiorno irregolare in uno Stato membro diverso;
- b) occorre valutare l'opportunità di garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie

Secondo la relazione, il Governo ha più volte rappresentato la questione relativa al punto a) del documento conclusivo adottato dalla Camera. L'iniziativa non ha, tuttavia, raggiunto l'obiettivo auspicato anche per la diversa posizione espressa dalla Commissione europea. Al riguardo, la Commissione europea ha ritenuto di non aderire alla proposta italiana in quanto l'architettura del SIS, che ha come finalità l'individuazione delle persone segnalate per motivi di polizia e di frontiera, prevede che le informazioni ivi contenute siano cancellate subito dopo il rintracciamento della persona o della cosa e

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)			
	<p>affinché non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento del rimpatrio di un cittadino di Stato terzo e l'attivazione nel SIS della segnalazione relativa al respingimento o al rifiuto di soggiorno concernente la medesima persona.</p>	<p>non ammette alcuna storicizzazione.</p>	
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016)882)</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 86)</p> <p>La Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti condizioni:</p> <p>1) occorre valutare, per quanto concerne la procedura di consultazione, se sia opportuna, nell'attuale situazione contrassegnata dagli ingenti flussi migratori e dalla ripresa dei fenomeni terroristici e della criminalità transfrontaliera, la scelta, operata nel regolamento, di ritenere prevalente, in caso di orientamenti discordanti tra diversi Stati membri,</p>	<p>Secondo la relazione, la delegazione italiana ha discusso a livello negoziale in ambito UE le condizioni poste nel documento finale della Camera dei deputati, precisando altresì che il rilievo relativo all'esigenza di valutare attentamente la coerenza del regime relativo alla durata della conservazione delle segnalazioni con l'esigenza di preservare i diritti fondamentali delle persone, con particolare riferimento alla facoltà</p>	-

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

	<p>la decisione che autorizza il cittadino di un Paese terzo a soggiornare in uno Stato membro rispetto alla segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno della medesima persona;</p> <p>2) occorre valutare attentamente la coerenza del regime relativo alla durata della conservazione delle segnalazioni con l'esigenza di preservare i diritti fondamentali delle persone, per quanto concerne in particolare la facoltà accordata a ciascuno Stato membro di disporre il prolungamento della registrazione. A tale riguardo potrebbe risultare opportuno stabilire comunque una durata massima dell'eventuale proroga.</p>	<p>concessa a ciascuno Stato Membro di disporre il prolungamento della registrazione, è stato superato dalla previsione, già presente nella proposta di regolamento, che la segnalazione debba essere cancellata qualora sia superata la durata del provvedimento di inammissibilità.</p>	
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 87)</p> <p>La Commissione ha espresso una valutazione positiva, con la seguente condizione:</p>	<p>Il Governo comunica di aver recepito in sede negoziale i rilievi espressi dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.</p>	

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I Commissione)

materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione [\(COM\(2016\)883\)](#).

appare opportuno confermare che il cosiddetto controllo d'indagine, introdotto agli articoli 36 e 37 della proposta, deve essere inteso come controllo discrezionale rafforzato che non incide sui diritti della persona costituzionalmente garantiti e che le informazioni acquisite a seguito di tale attività vanno considerate informazioni di polizia e non costituiscono fonti di prova, come precisato dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito dei lavori del gruppo Schengen Acquis.

Affari costituzionali (I Commissione) e Affari esteri (III Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride. La risposta dell'Unione europea (Join (2017) 30)</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni affari costituzionali e affari esteri l'8 novembre 2017 (Doc. XVIII, n. 96).</p> <p>Il Documento esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni, concernenti:</p> <p>a) ai fini di una più efficace attività di prevenzione e contrasto delle diverse tipologie di minacce ibride, appare indispensabile realizzare una collaborazione più stretta, anche sperimentando forme originali di partenariato, con i Paesi terzi e, in particolare, con quelli che si trovino nelle aree più direttamente investite da fenomeni terroristici o da conflitti e instabilità, in modo da responsabilizzarli e allo stesso tempo da consolidarne la capacità di reazione;</p>		

Affari costituzionali (I Commissione) e Affari esteri (III Commissione)

b) carattere prioritario, ai fini della prevenzione e del monitoraggio delle minacce, assume la realizzazione, attraverso l'adozione di tutti gli strumenti informatici utili, e con le opportune cautele a salvaguardi della riservatezza dei dati, un costante ed efficace scambio di informazioni fra le strutture specializzate degli Stati membri, le agenzie dell'Unione europea più direttamente investite nella materia e i corrispondenti organismi degli Stati terzi maggiormente coinvolti;

c) tra le azioni da realizzare, carattere assolutamente prioritario assume il rafforzamento degli strumenti di protezione e resilienza delle cosiddette infrastrutture critiche. A tal fine, si raccomanda la massima attenzione nella definizione degli indicatori di vulnerabilità e nella evidenziazione delle lacune e delle carenze cui occorre porre rimedio con urgenza;

d) fra le infrastrutture critiche,

Affari costituzionali (I Commissione) e Affari esteri (III Commissione)

particolare attenzione dovrà essere dedicata al comparto dei trasporti, stante l'evidente asimmetria che attualmente si registra per quanto concerne il livello dei controlli e della sicurezza tra il settore aereo e le altre modalità di trasporto, in particolare quelli ferroviario e marittimo. A quest'ultimo proposito, è auspicabile un rafforzamento delle misure di prevenzione relativamente alla circolazione dei mezzi navali di maggiori dimensioni, sia per il trasporto passeggeri sia per il traffico commerciale, specie per quanto concerne il trasporto di fonti energetiche e di merci pericolose, particolarmente esposti ad attacchi e minacce ibride;

e) massima attenzione dovrà essere assicurata anche alla protezione dei siti che ospitano centrali nucleari in considerazione dell'ampiezza delle aree geografiche che potrebbero essere

Affari costituzionali (I Commissione) e Affari esteri (III Commissione)

investite dalle conseguenze di un attacco, che supererebbe i confini degli Stati membri che ospitano le centrali stesse;

f) occorre, inoltre, limitare quanto più possibile i rischi che possono discendere da attacchi mossi alle infrastrutture informatiche e ai sistemi di rete, suscettibili di paralizzare l'attività di interi Paesi o di settori molto ampi, stante il fatto che già si registrano sempre più frequenti e invasivi attacchi informatici e alle reti di comunicazione.

Giustizia (II Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016)723)</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Giustizia il 24 maggio 2017 (Doc XVIII n.69)</p> <p>La Commissione esprime una valutazione favorevole, con le seguenti condizioni:</p> <p>a) all'articolo 1, paragrafo 2, precisare che le procedure di cui al paragrafo 1 non si applicano agli enti pubblici che non esercitano attività di impresa;</p> <p>b) all'articolo 2, paragrafo 2, precisare che il piano può prevedere anche la vendita dell'impresa e che quindi per continuità si intenda anche la continuità indiretta;</p> <p>c) all'articolo 5, paragrafo 3, chiarire che i casi in cui lo Stato membro può imporre la nomina di un professionista esperto in procedimenti di ristrutturazione non sono tassativi;</p>	<p>Nella relazione il Governo precisa che il sistema concorsuale italiano ha cominciato ad adeguarsi a gran parte degli obiettivi cui mira la proposta di direttiva sin dalle prime riforme del 2005, quindi da oltre un decennio. Il Governo aggiunge che, attualmente, all'esito dell'approvazione della legge-delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza - la legge 19 ottobre 2017, n. 155 - si stanno svolgendo i lavori per l'elaborazione dei decreti legislativi.</p>	-

Giustizia (II Commissione)

d) all'articolo 6, prevedere la facoltà per gli Stati membri di prevedere l'automaticità della sospensione delle procedure esecutive (*automatic stay*), per il primo periodo. Prevedere che la sospensione possa essere concessa quando necessario per garantire il rispetto della parità di trattamento fra creditori dello stesso rango e il buon funzionamento della procedura;

e) estendere la deroga dell'articolo 7, paragrafo 3, prevista per il paragrafo 1, anche al paragrafo 2 e quindi prevedere la possibilità per il creditore di presentare istanza di fallimento quando il debitore presenta crisi di liquidità, al fine di accelerare la liquidazione ed evitare nocumento al patrimonio del debitore. Prevedere inoltre che gli Stati membri possano prevedere che il debitore possa essere autorizzato a sospendere o a sciogliere un contratto pendente;

f) all'articolo 9, chiarire che siano

Giustizia (II Commissione)

fatte salve giustificate privazioni del voto in ragione della tenuità del pregiudizio per i creditori. Al paragrafo 2, stabilire che gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di inserire in una distinta classe i creditori muniti di garanzie reali o personali concesse a loro favore da soggetti diversi dal debitore;

g) all'articolo 11, chiarire che, ferma l'iniziativa del debitore, anche il terzo può presentare proposte concorrenti;

h) all'articolo 12, prevedere la possibilità che il piano contempli per il socio di piccole e medie imprese di fornire un contributo per la ristrutturazione in forma non monetaria (come già previsto dal Considerando 29 della proposta di Direttiva;

i) all'articolo 13, paragrafo 2, sopprimere la lettera b), il cui contenuto è già previsto della lettera a);

l) all'articolo 16, prevedere la facoltà

Giustizia (II Commissione)			
	per gli Stati membri di configurare il beneficio della prededuzione per i crediti dei professionisti, disponendo la stabilità di tale beneficio nell'eventuale successiva procedura di insolvenza; sostituire al paragrafo 2 l'espressione «procedure di liquidazione» con la seguente: «procedure di insolvenza».		
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM(2017)10).	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Giustizia il 27 giugno 2017 (Doc XVIII, n. 72)</p> <p>La Commissione (Giustizia) ha espresso una valutazione favorevole, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) appare opportuno valutare un rafforzamento del regime di riservatezza delle comunicazioni elettroniche, prevedendo una disciplina uniforme per i contenuti e i metadati, ad esempio stabilendo un divieto generalizzato di accesso di terzi ad entrambi, a meno che non sia stato espresso il consenso degli interessati, secondo una ratio più coerente ai principi contenuti nel</p>		-

Giustizia (II Commissione)

regolamento generale sulla protezione dei dati personali;

b) circa la raccolta di informazioni trasmesse dalle apparecchiature terminali per consentire la connessione ad altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, trattandosi di un fenomeno che potrebbe dar luogo alla registrazione degli spostamenti degli utenti (come nel caso del *Wifi tracking*), occorre potenziare la tutela della *privacy* prevedendo l'espressione del consenso esplicito dell'interessato a tale flusso di informazioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il mero adempimento dell'obbligo di informazione all'utente attraverso avvisi;

c) occorre rafforzare il meccanismo previsto nella proposta volto a consentire all'utente finale di impedire o ridurre parzialmente (o, al contrario, di consentire in via generalizzata) la facoltà dei terzi di conservare o trattare informazioni sulla propria apparecchiatura

Giustizia (II Commissione)

terminale (operazione che in linea di massima corrisponde all'installazione e all'uso dei cookies), tramite menù di impostazione predefinita al momento dell'installazione dei programmi informatici che consentono comunicazioni elettroniche. In particolare, le nuove norme dovrebbero imporre altresì ai produttori di software di consentire agli utenti finali di rivedere agevolmente e anche in un secondo momento le scelte in materia di filtro dei cookies effettuati al momento dell'installazione del programma;

d) appare infine necessario allineare l'impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni previste dalla proposta di regolamento in esame all'omologo regime in materia di protezione dei dati personali, peraltro considerato che quest'ultima normativa non ha ancora trovato attuazione, poiché l'inizio dell'applicazione del regolamento n. 679 del 2016 è

Giustizia (II Commissione)			
	<p>previsto per maggio 2018;</p> <p>e) occorre valutare l'opportunità di riformulare parzialmente le disposizioni in materia di competenza delle autorità di controllo e applicazione indipendenti, definendo con maggiore puntualità i profili relativi al rapporto di collaborazione tra le autorità responsabili del monitoraggio del regolamento sulla riservatezza delle comunicazioni elettronica e le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche.</p>		
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (COM(2017)167).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Giustizia il 26 luglio 2017 (Doc XVIII, n. 78)</p> <p>La Commissione ha espresso una valutazione favorevole, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) pur risultando apprezzabile lo sforzo di aggiornare lo spettro degli indicatori adottati, è tuttavia auspicabile che nelle prossime edizioni dello Scoreboard si dedichi</p>		-

Giustizia (II Commissione)

più puntuale attenzione ai profili che attengono alla effettiva garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che è volta a garantire l'equità, la prevedibilità e la certezza dell'ordinamento giuridico. Sotto questo profilo un esame comparato più analitico ed approfondito di quello offerto dall'attuale edizione può fornire alle Istituzioni europee la strumentazione necessaria per quel monitoraggio sull'effettivo rispetto dello Stato di diritto da più parti auspicato, che potrebbe preludere a misure preventive e sanzionatorie più efficaci;

b) analogamente, è auspicabile che si dedichi maggior attenzione all'analisi dell'impegno profuso nei vari Stati membri per quanto concerne la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei componenti della magistratura in considerazione della crescente complessità del tessuto normativo e della elevata

Giustizia (II Commissione)			
	<p>specificità e professionalità richiesta per alcuni comparti del diritto. Una maggiore attenzione alla formazione e all'aggiornamento professionale risulta tanto più necessaria sul piano interno in ragione della creazione ovvero del potenziamento di sezioni specializzate per specifiche materie quali il diritto societario, commerciale, fallimentare e il diritto di famiglia;</p> <p>c) in relazione alle osservazioni di cui alle lettere a) e b), si ravvisa l'opportunità di rafforzare, anche attraverso forme di più incisivo coordinamento, il ruolo della rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ) e delle reti europee tra le scuole di formazione della magistratura.</p>		
<p>Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Giustizia il 5 ottobre 2017 (Doc XVIII, n. 89)</p> <p>La Commissione esprime una valutazione positiva, con le seguenti</p>	<p>Il Governo comunica che, in linea con gli indirizzi contenuti nel documento conclusivo adottato dalla Camera, si è regolarmente dato</p>	

Giustizia (II Commissione)

casellari giudiziari (ECRIS),
delle informazioni estratte dai
casellari giudiziari
[COM\(2017\)341](#)

osservazioni:

a) occorre assicurare tutte le iniziative utili, a livello europeo, per indurre i Paesi che ancora non hanno completato le interconnessioni ECRIS con tutti gli altri Stati membri a provvedere in tal senso in modo da sfruttare integralmente le potenzialità del sistema;

b) è necessario pervenire in tempi brevi alla rapida adozione della proposta di regolamento, presentata dalla Commissione europea contestualmente alla relazione in esame, recante l'istituzione del sistema centralizzato ECRIS TCN, volto a realizzare l'obiettivo dello scambio sistematico delle informazioni relative ai cittadini di Stati terzi;

c) è necessario che le Istituzioni europee adottino tutte le misure idonee a sollecitare gli Stati membri, tra i quali anche l'Italia, a utilizzare più intensamente ECRIS trasmettendo un numero più elevato

seguito al previsto invio mensile delle statistiche relative agli scambi tra l'Italia e gli altri Stati Membri sia in merito alla comunicazione reciproca delle condanne sia in merito alle richieste di certificato ricevute ed evase, nonché di quelle inviate ed ottenute dai Paesi partner.

Giustizia (II Commissione)			
	di richieste di informazioni o rispondendo in modo sistematico a tutte le istanze provenienti da altri Stati.		
Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 COM(2017)344	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Giustizia il 5 ottobre 2017 (Doc XVIII, n. 90)</p> <p>La Commissione esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) è necessario pervenire alla rapida adozione del sistema centralizzato ECRIS TCN, in modo da consentire l'utilizzo integrale dell'attuale rete di scambi di informazioni per quanto riguarda i casellari giudiziari relativamente ai cittadini di Stati terzi;</p> <p>b) appare opportuno valutare se non si possa riconoscere agli Stati membri una maggiore flessibilità per quanto concerne i tempi di implementazione della disciplina, di cui si prospetta l'adozione, con particolare riferimento agli adempimenti impegnativi connessi</p>	Il Governo, sulla scorta degli indirizzi di Camera e Senato, esprime una valutazione complessiva positiva sulla proposta in quanto l'istituzione di un sistema centrale per lo scambio di informazioni sui precedenti penali dei cittadini di Paesi terzi costituisce uno strumento importante per la lotta alla criminalità transfrontaliera e contribuisce in modo rilevante a mettere in pratica il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in uno spazio comune di giustizia e di sicurezza in	

Giustizia (II Commissione)

all'inserimento dei record recanti le condanne definitive a carico di cittadini di Stati terzi emanate prima dell'entrata in vigore del regolamento. Sul punto occorre altresì precisare che l'inserimento delle impronte digitali non sarà possibile per le sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del regolamento, ma solo per le condanne definitive successive a tale data;

c) occorre valutare se il potenziamento e l'aggiornamento di ECRIS nei termini prospettati non comporti, a carico delle competenti autorità degli Stati membri, oneri finanziari, oltre che amministrativi, tali per cui potrebbe risultare opportuno prospettare lo stanziamento di apposite risorse da parte dell'UE;

e la seguente raccomandazione:
per quanto concerne più direttamente i profili interni, è necessario garantire la massima cooperazione possibile tra il

cui le persone circolano liberamente. Secondo il Governo, tale sistema consentirà al nostro Paese di prendere in considerazione le precedenti condanne dei cittadini dei paesi terzi anche in relazione a decisioni da prendere in materia di rimpatrio o respingimento di soggetti che costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, con conseguente ricaduta sul nostro ordinamento interno anche in termini di rafforzamento delle capacità di contrasto del crimine e di miglioramento della cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Sotto il profilo dell'impatto della

Giustizia (II Commissione)

Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia al fine di consentire alle autorità centrali indicate nella proposta di regolamento l'accesso e l'inserimento nel sistema centralizzato ECRIS TCN dei dati biometrici, con particolare riferimento alle impronte digitali, relativamente agli autori dei reati cittadini di Stati terzi.

proposta di regolamento per un verso, è stata rilevata la necessità di una reingegnerizzazione del Sistema Informativo del casellario (SIC) per la parte ECRIS, e, per un altro, come evidenziato dal Parlamento, è stata condivisa l'opportunità di una stretta cooperazione, a livello interno, tra le amministrazioni competenti ai fini dell'acquisizione delle impronte digitali, per l'alimentazione dell'indice dei condannati appartenenti a Paesi terzi o apolidi, che si stima comporterà costi al momento non quantificabili. A quest'ultimo proposito segnala infine la

Giustizia (II Commissione)			
		<p>prossima costituzione di un tavolo di lavoro congiunto interministeriale tra le amministrazioni coinvolte.</p>	
<p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che abroga la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (COM(2017)489)</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Giustizia il 21 novembre 2017 (Doc XVIII, n. 99)</p> <p>La Commissione esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) con riferimento all'articolo 2, pur ritendendosi condivisibile l'impostazione della Commissione circa l'uso di una definizione di «pagamento virtuale» che possa ricomprendere anche i futuri sviluppi tecnologici, si evidenzia, tuttavia, l'opportunità di eliminare, alla lettera b), ogni riferimento ad esempi specifici;</p> <p>b) all'articolo 4, lettere b) e c), si evidenzia l'opportunità di sopprimere il riferimento a «fini di utilizzazione fraudolenta», che comporterebbe</p>	<p>Il Governo precisa che i seguiti relativi alla proposta di regolamento sono in via di definizione.</p>	

Giustizia (II Commissione)

problemi in termini probatori circa la dimostrazione della sussistenza del dolo specifico e non consentirebbe la punibilità di condotte già autonomamente costituenti reato;

c) all'articolo 5 (Reati connessi ai sistemi di informazione), si valuti l'opportunità di ripristinare l'attuale formulazione dell'articolo 3 della decisione quadro 2001/413/GAI nella parte in cui la descrizione della fattispecie criminale prevede il fatto di «aver causato intenzionalmente la perdita non autorizzata di proprietà a carico di un'altra persona», al fine di rendere esplicito il presupposto della sottrazione della disponibilità del denaro o di altra analoga utilità del legittimo titolare;

d) relativamente all'articolo 8 (Sanzioni per le persone fisiche), si rileva la necessità di prevedere livelli di sanzione adeguati sia per poter utilizzare strumenti di indagine efficaci, come le intercettazioni, sia per poter disporre l'eventuale applicazione di misure di natura

Giustizia (II Commissione)

cautelare. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, dovrebbe, inoltre, essere meglio precisato il significato della locuzione «nell'ambito di un'organizzazione criminale»; ciò al fine di poter applicare il più grave trattamento sanzionatorio previsto anche a soggetti che, pur non essendo inseriti in modo stabile nel contesto associativo, pongano in essere le condotte descritte ai precedenti articoli nella consapevolezza di agevolare, seppur in modo estemporaneo ed occasionale, le organizzazioni stesse;

e) in riferimento all'articolo 11, si valuti l'opportunità di apportare rimedi idonei per quanto riguarda il regime dell'attribuzione della competenza giurisdizionale, al fine di ridurre i rischi di procedimenti paralleli e di contrasto tra giudicati, eventualmente mediante la previsione di meccanismi di

Giustizia (II Commissione)

prevalenza in base ai quali sia possibile privilegiare la giurisdizione di uno degli Stati membri interessati;

f) nella medesima ratio, si valuti, con riferimento all'articolo 13 in materia di scambio di informazioni, l'esplicito inserimento dell'obbligo degli Stati membri di consultarsi per coordinare le rispettive iniziative, nell'intento di pervenire a un'azione penale efficace, ripristinando quanto già previsto nell'omologa disposizione dell'attuale decisione quadro, e con la seguente raccomandazione al Governo:

siano attivate senza indugio tutte le procedure per adottare le misure legislative necessarie a garantire l'integrale recepimento della vigente e della futura disciplina europea in materia di frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante, in modo da assicurare ai risparmiatori italiani le stesse tutele di cui possono fruire quelli di altri Paesi.

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017)142).</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, commercio e turismo il 12 ottobre 2017 (Doc XVIII, n. 92). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) in linea generale, appare condivisibile l'obiettivo di consolidare le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) attraverso un rafforzamento della loro indipendenza e l'armonizzazione dei poteri di intervento. Il processo di armonizzazione degli strumenti e dei poteri a disposizione delle ANC deve comunque avvenire valorizzando le esperienze più avanzate, come quella italiana;</p> <p>b) il principio di indipendenza delle ANC, di cui all'articolo 4 della</p>	<p>Il Governo, in linea con l'atto di indirizzo delle Commissioni riunite II e X della Camera ha sostenuto, in particolare, le seguenti posizioni:</p> <p>- con riferimento alle risorse da garantirsi alle autorità garanti della concorrenza degli Stati Membri (ANC) ai fini della loro indipendenza (articolo 5): è stata evidenziata l'utilità di un documento della Commissione, di ricognizione delle buone pratiche sulle forme di finanziamento vigenti a livello nazionale. E' stata affermata l'importanza del riconoscimento dell'autonomia di</p>	-

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>proposta di direttiva e ai connessi consideranda 13-17, deve trovare un'adeguata traduzione, anche a livello di ordinamenti nazionali, attraverso sistemi aperti e trasparenti per la designazione delle candidature e le nomine dei componenti degli organi collegiali e dei vertici delle strutture, oltre che attraverso un trasparente regime delle incompatibilità e di prevenzione dei conflitti di interessi;</p> <p>c) si ravvisa l'opportunità di un approfondimento dell'impatto discrezionale della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), circa l'attribuzione alle ANC del potere di respingere denunce formalmente depositate in quanto da esse non ritenute prioritarie, fermo restando, ai sensi del considerando 17, il diritto di un Governo di uno Stato membro di comunicare alle ANC orientamenti sulle priorità che non riguardino procedimenti specifici di applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE;</p>	<p>bilancio delle ANC, con riferimento alla libertà di allocazione delle risorse a disposizione, in coerenza con i programmi di lavoro da svolgere (fermi restando il controllo o la sorveglianza della spesa, da parte degli organi competenti).</p> <p>I due temi trovano ora riferimento nel testo di compromesso della Presidenza, del 29 gennaio 2018, al Considerando 18;</p> <p>- rimedi strutturali (articolo 9): richiesta di adeguamento ai criteri già previsti dal Regolamento 1/2003, art. 7, sostanzialmente recepita grazie alla revisione dell'articolo 9 e del Considerando 27,</p>	
--	---	--	--

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>d) allo scopo di favorire la trasparenza e l'accountability delle ANC, si segnala l'opportunità di valutare l'inserimento di una disposizione diretta a impegnare le ANC alla trasmissione di relazioni periodiche sull'attività svolta, come già previsto nell'ordinamento italiano e come peraltro prospettato nel considerando 16;</p> <p>e) l'obbligo, posto a carico degli Stati membri ai sensi dell'articolo 5 della proposta di direttiva, di assicurare alle ANC le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per l'efficace svolgimento dei loro compiti e l'esercizio dei loro poteri, rende opportuna un'analisi comparata dei modelli di finanziamento delle autorità che, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, supporti le scelte dei legislatori nazionali. In particolare, si potrebbe mirare a un corretto equilibrio tra finanziamento a carico del bilancio degli Stati e</p>	<p>tenuto anche conto del riferimento al principio di proporzionalità;</p> <p>- armonizzazione massima dei programmi di trattamento favorevole relativi ai cartelli segreti (articoli 16-22): richiesta di sostanziale revisione dell'impianto normativo, ai fini del riconoscimento dell'autonomia dei programmi nazionali e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC.</p> <p>Il Governo precisa che l'azione della delegazione italiana ha contribuito decisamente al netto miglioramento della proposta, grazie al quale, in particolare, il previsto accentramento in favore della</p>	
--	--	---	--

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>contribuzione a carico del mercato, eventualmente accompagnato, a fini di rendiconto, dall'ipotesi del considerando 16 in base alla quale le ANC possono anche essere soggette al controllo o alla sorveglianza delle loro spese finanziarie, purché ciò non pregiudichi la loro indipendenza;</p> <p>f) il rafforzamento dei poteri delle ANC, di cui al capo IV della proposta di direttiva (articoli da 6 a 11), sollecita un approfondimento della portata delle "garanzie adeguate" di cui all'articolo 3 alla luce del dettato del connesso considerando 12. In questo contesto, assumono particolare rilievo lo svolgimento, da parte dell'autorità, di attività ispettive di carattere paragiurisdizionale (con impatti anche sulla sfera delle libertà personali e dei diritti costituzionalmente tutelati) e l'incidenza di tali attività in eventuali e successivi procedimenti giudiziari;</p> <p>g) in particolare, il bilanciamento e le</p>	<p>Commissione viene delimitato ai casi aventi effetto in più di tre Stati membri;</p> <p>- non punibilità di amministratori e dipendenti delle imprese richiedenti l'immunità nell'ambito dei programmi di trattamento favorevole (articolo 22): tenuto anche conto del parere formulato dal Ministero della Giustizia in sede di audizione in Parlamento, è stata chiesta, anche in chiave tattica, la soppressione del riferimento alle sanzioni penali. La disposizione, tuttavia, non ha suscitato particolari preoccupazioni presso la gran parte delle delegazioni, che ne hanno piuttosto</p>	
--	---	---	--

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>garanzie dovrebbero comportare, nel nostro ordinamento, la previsione di forme di tutela dell'attività di consulenza e assistenza stragiudiziale resa da soggetti diversi dagli avvocati ma in vincolo di subordinazione con l'impresa, nonché una disciplina in materia di esercizio da parte delle autorità nazionali tanto di funzioni istruttorie quanto di funzioni decisorie, alla luce dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, in materia di effetti di decisioni antitrust definitive in sede di azione per il risarcimento del danno e di correlato controllo giurisdizionale;</p> <p>h) sempre per quanto concerne la necessità di trovare adeguate compensazioni tra le finalità istruttorie e ispettive delle ANC e le garanzie dei diritti fondamentali e dell'intangibilità della sfera giuridica dei soggetti interessati, con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, concernente il potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa,</p>	<p>valorizzato le potenzialità pro-competitive. La proposta formulata nell'atto di indirizzo della Camera, fondata sulla previsione di una mera circostanza attenuante, potrebbe comunque costituire un'accettabile soluzione di compromesso laddove, nel prosieguo dei lavori, dovessero maturarne le condizioni;</p> <p>- sospensione dei termini di prescrizione nei casi di pendenza di un procedimento presso la Commissione o altra ANC sulla medesima condotta (Articolo 27): è stata chiesta la soppressione del paragrafo 1 in quanto suscettibile di determinare un'indefinita dilatazione del termine di</p>	
--	--	---	--

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>si segnalano le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 10/1971 e sent. n. 56/1973) ed in particolare, nell'ambito della sent. n. 10/1971, la precisazione secondo la quale "non esiste una libertà dell'ispettore di esercitare promiscuamente funzioni di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria", nonché, per i controlli e le copie documentali di cui alle lettere b) e c) del paragrafo, le disposizioni dell'articolo 52 del DPR n. 633 del 1972, richiamato dalla disciplina delle procedure istruttorie dell'AGCM ;</p> <p>i) con riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, concernente l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento disposto da un'ANC attraverso il ricorso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge, si valuti l'opportunità di precisare che, ove prevista dalla legislazione nazionale, sia necessaria la previa</p>	<p>prescrizione. Si rileva, tuttavia, che quasi tutti gli altri Stati membri dispongono di un termine di prescrizione assoluto che li pone al riparo dalle possibili ripercussioni negative della prevista disposizione.</p>	
--	--	--	--

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

autorizzazione di un'autorità giudiziaria, così come già disposto dall'articolo 20, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (CE) 1/2003;

j) inoltre, sempre in tema di garanzie, l'attuale formulazione dell'articolo 7, che disciplina il potere di effettuare accertamenti in altri locali ove sussistano "motivi ragionevoli" e con preliminare autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, andrebbe riconsiderata alla luce delle più puntuali motivazioni previste - per l'esercizio del medesimo potere ispettivo da parte della Commissione europea e per il rilascio dell'autorizzazione giudiziaria - dall'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003; sempre all'articolo 7, paragrafo 3, si ravvisa l'opportunità di sostituire il riferimento ai "giudici nazionali" con la locuzione "autorità giudiziaria" per confermare, in fase discendente, l'affidamento al procuratore della Repubblica del

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>potere di autorizzare;</p> <p>k) con riferimento, poi, all'articolo 9, in materia di constatazione e cessazione delle infrazioni, il riconoscimento alle ANC della possibilità di "imporre l'adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali proporzionati all'infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l'infrazione stessa" andrebbe integrato alla stregua di quanto stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, per cui i rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l'impresa interessata, del rimedio strutturale;</p> <p>l) con riferimento al capo V della proposta di direttiva (articoli 12-15), in materia di ammende e penalità di mora, fermo restando l'obiettivo di introdurre una parziale convergenza delle politiche sanzionatorie, si</p>		
--	---	--	--

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

segnala l'utilità di ricorrere a soluzioni di soft law, quali l'elaborazione di best practices;

m) sempre in riferimento al capo V, si segnala l'esigenza di un'attenta riconsiderazione delle ammende stabilite a carico delle associazioni d'impresa sulla base non già dell'entità dei contributi associativi ma, come affermato al considerando 33, in ragione della "somma delle vendite di beni e servizi alle quali l'infrazione si riferisce direttamente o indirettamente, effettuate dalle imprese che sono membri dell'associazione" e con possibilità di "richiedere il pagamento dell'ammenda ai membri dell'associazione nei casi in cui quest'ultima non sia solvibile", secondo le previsioni degli articoli 12, 13 e 14 della proposta. Vanno, infatti, rammentate, al riguardo, la differenza strutturale tra fatturati d'impresa e bilanci degli enti associativi fondati sulla contribuzione delle imprese

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

aderenti, nonché l'indeterminatezza della nozione di associazione di imprese;

n) si segnala, altresì, l'opportunità di una più puntuale e motivata formulazione del comma 3 dell'articolo 12 allo scopo di assicurare che l'applicazione della "nozione di impresa ai fini dell'imposizione delle ammende alla società madre e ai successori legali ed economici delle imprese" - in funzione di contrasto di fenomeni di elusione di responsabilità operati attraverso il ricorso a cambiamenti di natura giuridica o organizzativa dell'attività d'impresa - non si traduca in forme presuntive di responsabilità e, nei rapporti tra controllante e controllata, si fondi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sull'effettivo esercizio di un'influenza determinante;

o) con riferimento all'articolo 14, appare necessario definire un livello minimo e massimo delle ammende

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

che possono essere comminate dalle ANC al fine di circoscrivere il margine di discrezionalità ed evitare disparità eccessive nelle pronunce adottate. L'articolo 14, infatti, prevede al paragrafo 1 che, in caso di violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE l'autorità nazionale garante della concorrenza possa infliggere una sanzione il cui importo massimo sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale totale dell'impresa o dell'associazione di imprese responsabile della violazione e che, ove l'infrazione commessa da un'associazione di imprese riguardi le attività dei suoi membri, l'importo massimo dell'ammenda sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento della somma dei fatturati mondiali totali di ciascun membro operante sul mercato interessato. Tale limite minimo della sanzione appare eccessivo e sproporzionato anche in rapporto alle sanzioni che possono essere irrogate dalla

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Commissione ai sensi del Regolamento n. 1 del 2003. L'articolo 23 del predetto Regolamento prevede infatti, al paragrafo 2, per le violazioni degli articoli 81 e 82 del trattato (ora 101 e 102 TFUE), un'ammenda il cui importo non può superare il 10 per cento del fatturato totale realizzato nell'esercizio. Il Regolamento, dunque, che può essere assunto a parametro, individua l'importo del 10 per cento del fatturato totale (peraltro non mondiale) quale effettivo limite massimo della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile. Si osserva, inoltre, che la disciplina delineata dal predetto articolo va ulteriormente precisata sotto il profilo dell'imputazione di responsabilità della nozione di "associazione di imprese", peraltro ricorrente in diverse disposizioni della proposta di direttiva, nozione che, com'è noto, viene intesa in termini estensivi ed elastici nell'ambito della giurisprudenza

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

della Corte di giustizia, così come nel diritto interno;

p) sempre sul piano sanzionatorio, meriterebbe, ancora, attenta valutazione - anche sulla scorta dell'esperienza italiana in materia - l'ipotesi di riconoscimento, nell'impianto della proposta di direttiva, dell'adozione e del rispetto di programmi di compliance antitrust da parte delle imprese;

q) è opportuna una modifica sostanziale del capo VI della proposta di direttiva (articoli 16-22), concernente i programmi di trattamento favorevole che consentono alle ANC di concedere l'immunità dalle ammende alle imprese, in modo da renderlo più rispettoso dell'autonomia dei programmi nazionali e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. L'assetto normativo prefigurato tende a una codificazione quasi integrale del modello di programma ECN (European Competitiveness

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Network), che potrebbe condurre a un'eccessiva compressione dell'autonomia degli Stati membri con ripercussioni negative sotto il profilo della flessibilità e dell'adattabilità dell'istituto stesso alle specificità nazionali. In particolare, suscita forti perplessità l'articolo 21 nella parte in cui consente ai richiedenti che abbiano presentato una domanda di clemenza alla Commissione europea di presentare domande semplificate alle ANC che ritengano nella posizione più idonea per trattare il caso. In tal caso, le ANC potrebbero trovarsi obbligate ad accettare domande di clemenza prive di supporto probatorio anche quando siano esse - e non la Commissione europea - nella posizione migliore per svolgere l'eventuale accertamento istruttorio. Inoltre, il medesimo articolo priva le ANC del potere di chiedere informazioni supplementari all'impresa prima della

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

presentazione della domanda completa e dispone che l'integrazione della domanda (attualmente rimessa alla valutazione discrezionale dell'autorità procedente) possa avvenire solo quando la Commissione europea abbia informato le autorità nazionali che non intende intervenire sul caso;

r) sempre in riferimento al capo VI della proposta, particolare delicatezza assumono le disposizioni di cui all'articolo 22, laddove si consente la previsione di una speciale causa di non punibilità per i dipendenti e gli amministratori delle imprese responsabili degli illeciti anticoncorrenziali che denuncino i fatti. Sarebbe preferibile al riguardo, per garantire maggiore coerenza con il nostro ordinamento, lasciare la possibilità di prevedere, in alternativa, una mera circostanza attenuante;

s) in riferimento all'articolo 23, relativo alle ipotesi di cooperazione

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

tra le autorità nazionali garanti della concorrenza, si segnala che lo stesso prevede la possibilità che funzionari incaricati da autorità straniere assistano all'accertamento e vi partecipino attivamente esercitando i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della proposta di direttiva. Al riguardo, rilevata l'eccezionalità di tali forme di partecipazione "attiva e considerati gli eventuali profili di responsabilità dello Stato, non si ritiene del tutto coerente con il vigente quadro normativo che i poteri dei funzionari incaricati dall'autorità nazionale richiedente eccedano quelli previsti per gli agenti autorizzati dalla Commissione dall'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1 del 2003, il quale si limita a disporre che gli accompagnatori autorizzati dalla Commissione "possono assistere i funzionari dell'autorità interessata";

t) circa la previsione per cui i termini di prescrizione per l'imposizione di

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

ammende o di penalità di mora da parte delle ANC rimangano sospesi nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta (articolo 27), si segnala il rischio di una eccessiva dilatazione del termine. Si suggerisce, pertanto, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 25 del Regolamento CE n. 1 del 2003, che prevede la sospensione del termine di prescrizione solo per il tempo durante il quale il ricorso contro la decisione della Commissione pende innanzi alla Corte di giustizia, di inserire nella proposta di direttiva una disposizione che stabilisca, in ogni caso, un termine massimo di prescrizione;

u) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 29 circa i limiti all'uso delle informazioni raccolte sulla base delle disposizioni di cui alla proposta di direttiva, sembra

Giustizia (II Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	opportuno richiamare la direttiva 2014/104/UE in tema di acquisizione delle prove.		

Affari esteri (III Commissione) e Politiche dell'Unione europea (XIV)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Comunicazione 2016 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2016)715)</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea il 7 marzo 2017 (Doc. XVIII, n. 66).</p> <p>Il Documento esprime una valutazione positiva</p>	<p>Nella relazione il Governo indica che da parte italiana si è lavorato per far progredire il processo di adesione all'Unione europea dei Paesi dei Balcani occidentali e per mantenere la Turchia ancorata all'UE, incoraggiando tutti i Paesi candidati, e potenziali tali, a proseguire nelle riforme. A questo fine, l'azione italiana si è focalizzata, anche nel corso del 2017, sull'obiettivo di garantire la valorizzazione dei progressi registrati in termini di adozione delle riforme necessarie per l'adeguamento all'acquis UE e di superamento delle criticità presenti nei vari Paesi.</p>	

Difesa (IV Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016)950 final).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissioni Difesa il 19 luglio 2017 (Doc. XVIII, n. 73).</p> <p>Il Documento esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:</p> <p>1) è necessario che il Governo italiano continui non solo a sostenere le iniziative europee per la costruzione di forme di difesa comune e per l'integrazione degli Stati membri nel settore della difesa, ma anche, come ha fin qui fatto, a partecipare attivamente a questo processo, proponendo soluzioni e stimolando il confronto, in sinergia con gli altri Paesi europei capofila di</p>	<p>Nella relazione il Governo indica di aver agito in sede europea in piena coerenza con gli indirizzi parlamentari.</p>	

Difesa (IV Commissione)

questo filone di lavoro;
2) nel contempo è necessario che il Governo sostenga la *Defence Technological and Industrial Base* italiana nella sua interezza, prestando attenzione a che la concreta attuazione dell'ambizioso progetto delineato dal Piano d'azione non comporti un danno per l'industria nazionale – e, segnatamente, per le piccole e medie imprese italiane altamente specializzate – e per i centri di ricerca nazionali (il CNR, le università ed altri); occorre pertanto che il Governo si adoperi nelle sedi europee per aiutare l'industria e la ricerca nazionali a concorrere in condizioni di effettiva parità con gli altri Paesi per l'accesso ai fondi del Piano d'azione e ad integrarsi virtuosamente nel futuro sistema europeo, evitando che le iniziative

Difesa (IV Commissione)

intraprese al livello europeo per la costruzione di una difesa comune finiscano nei fatti, al momento dell'attuazione, col favorire soltanto le imprese e i centri di ricerca di altri Paesi;

3) occorre cogliere l'occasione per rafforzare la collaborazione sistematica e non episodica tra il sistema produttivo e il mondo universitario e i centri di ricerca più autorevoli, anche sulla base delle esperienze più avanzate a livello internazionale, allo scopo di promuovere l'innovazione e l'aggiornamento tecnologico;

4) si dovrebbe valutare la possibilità di attuare iniziative a supporto degli eventuali processi di riconversione delle attività industriali, al fine di attutire possibili conseguenze negative sull'occupazione derivanti dalle attività di

Difesa (IV Commissione)			
	integrazione e razionalizzazione del settore industriale della difesa a livello europeo		

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294)</p> <p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295).</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni difesa e attività produttive l'8 novembre 2017 (Doc XVIII, n. 95). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare anche nel nostro Paese una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria creando un effettivo rapporto di collaborazione con la Difesa che superi, come indicato nel <i>Libro bianco sulla sicurezza internazionale e la difesa</i>, la logica della semplice fornitura per entrare in quella della <i>partnership</i>, 	<p>Nella relazione il Governo indica di aver agito in sede europea in piena coerenza con gli indirizzi parlamentari e in particolare di aver svolto un'azione volta a garantire adeguati strumenti di tutela degli interessi delle imprese europee con attività localizzate al di fuori dell'UE ed a salvaguardia delle possibilità di accesso ai fondi da parte delle imprese italiane del settore.</p>	<p>La proposta è stata adottata definitivamente con l'approvazione del Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione</p>

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

favorendo la crescita delle dimensioni di scala del comparto;

- è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa, evitando che si perda questa importante occasione per partecipare alla costruzione di una difesa comune. A tal fine è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania;
- il Governo deve seguire i negoziati con un approccio proattivo, identificando per tempo le tecnologie, le capacità e i programmi di eccellenza nazionali (in particolare, su: osservazione, comunicazione e navigazione spaziale; sorveglianza aerea e

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

navale; cyberdifesa; difesa anti-missile; sistemi a pilotaggio remoto) che possano essere riconosciuti di interesse prioritario per le future capacità militari europee prevedendo risorse aggiuntive che consentano di rispettare gli impegni assunti in sede Nato ed europea, di cofinanziare i nuovi programmi di sviluppo che saranno avviati e di valutare l'opportunità di acquisire successivamente tali capacità in base alle effettive necessità;

- i programmi che saranno finanziati dovranno essere selezionati anche tenendo conto delle competenze e delle specializzazioni di cui sono portatori le PMI, i centri di ricerca e le università le quali dovranno essere coinvolte sia nel quadro di iniziative transnazionali con realtà analoghe, sia attraverso partenariato con imprese di maggiori dimensioni;
- con specifico riferimento alla proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

settore industriale della difesa 2019-2020, e nella prospettiva della definizione del futuro programma post 2020, occorre che: la definizione delle azioni ammissibili, di cui all'articolo dell'articolo 6, comma 2, persegua concretamente l'obiettivo del carattere transnazionale, in particolare garantendo che le azioni debbano essere promosse da imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri e non due, come previsto attualmente, al fine di non creare condizioni di oligopolio che potrebbero avvantaggiare alcuni Stati membri dell'UE a scapito di altri e di superare l'esperienza delle collaborazioni bilaterali, tendenzialmente esclusive, perseguendo quelle multilaterali, per loro natura più inclusive; la definizione dei soggetti ammissibili a partecipare alle azioni finanziate dal programma di cui all'articolo 7, comma 1, preveda che i beneficiari debbano essere imprese europee in

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

termini di presenza effettiva delle capacità tecnologiche, industriali e manageriali sul territorio europeo e che le attività nell'ambito dei programmi di sviluppo europei debbano essere svolte prevalentemente in Europa, sfruttando *know-how* e proprietà intellettuali europee; sia consentito ai gruppi industriali europei di utilizzare capacità tecnologiche da loro controllate anche in Paesi non-UE, a condizione che i risultati siano poi utilizzati solo all'interno dell'Unione o sotto il controllo del proprio Governo; sia favorita l'apertura intra-comunitaria delle subforniture sollecitando le grandi imprese a selezionare i subfornitori europei più efficienti e competitivi, indipendentemente dalla loro nazionalità; sia riservata una quota limitata, ma adeguata, del programma di sviluppo a progetti di minori dimensioni rivolti unicamente alle PMI, ai centri di ricerca e alle università; sia assicurata copertura

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

finanziaria adeguata e costante nel tempo sia sulle azioni previste nell'ambito del programma 2019-2020 sia, in prospettiva, sul futuro programma 2020, senza incidere su risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo; sia consentito il finanziamento del 100 per cento dei costi totali di sviluppo del programma e non già il 100 per cento dei soli costi ammissibili (*eligible costs*); lo sviluppo di prodotti militari, infatti, presenta un elemento di rischio tecnologico e tecnico molto elevato, dovuto alle specifiche richieste dei clienti, senza dimenticare i limiti alla commercializzazione di tali prodotti; sia confermato in maniera chiara che i sistemi, le capacità e le tecnologie rimangono di proprietà di chi li genera e non dell'UE;

- si chiarisca in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per

Difesa (IV Commissione) e Attività produttive (X Commissione)			
	<p>cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «<i>una tantum</i>» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale.</p>		

Finanze (VI Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586).</p> <p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM(2015)587).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Finanze l'11 gennaio 2017 (Doc XVIII, n. 61).</p> <p>Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) il Governo si attivi affinché, nelle competenti sedi negoziali, si possa pervenire rapidamente all'adozione del regolamento istitutivo dell'EIDS, sulla base dell'impegno assunto a completare il progetto dell'Unione bancaria, pilastro fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;</p> <p>b) per quanto riguarda la questione del regime da applicare ai titoli di Stato detenuti dalle banche, esso dovrà essere affrontato nella sede propria del</p>	<p>Nella relazione il Governo sostiene con convinzione la creazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS) che permetterebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario nell'area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione ovunque siano ubicati.</p>	-

Finanze (VI Commissione)			
	<p>Comitato di Basilea, come opportunamente si è convenuto in sede di Consiglio ECOFIN il 17 giugno 2016, e, dunque, inquadrato in una prospettiva globale, evitando di introdurre criteri e vincoli più stringenti per i soli Paesi dell'eurozona che rischierebbero di penalizzarli; in attesa che in tale sede si pervenga a soluzioni condivise, si mantenga l'attuale regime.</p>		
<p>Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo "Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale" (COM(2017)147).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Finanze il 13 giugno 2017 (Doc XVIII, n. 70). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) nel prosieguo dei negoziati in sede europea e nelle successive fasi di attuazione e revisione a medio termine dell'unione dei mercati dei capitali, il Governo dovrà attivarsi affinché le iniziative già adottate e quelle preannunciate dalla Commissione europea non pregiudichino, ma anzi offrano</p>		-

Finanze (VI Commissione)

nuove opportunità di crescita per i risparmiatori, così come per il sistema produttivo nazionale, tenuto conto della persistenza di un elevato livello di propensione al risparmio nel nostro Paese, cui fa riscontro la debolezza del *venture capital* e del *private equity*, oltre che l'asfitticità del mercato borsistico e la persistente resistenza delle imprese nazionali ad aprirsi al capitale di rischio;

b) le difficoltà incontrate dalle imprese italiane, soprattutto dalle PMI, nell'ottenere finanziamenti, aggravatesi in occasione della crisi e del conseguente acuirsi del cosiddetto *credit crunch*, devono indurre a cogliere l'occasione costituita dal processo di unione dei mercati dei capitali per individuare e sviluppare strumenti di finanziamento alternativi, tra i quali ad esempio le cambiali finanziarie e i *minibond*, a cui le micro e piccole imprese possano accedere, al di fuori del sistema bancario, per

Finanze (VI Commissione)

finanziare le proprie attività ed essere maggiormente competitive;

c) in ogni caso, il processo di armonizzazione dei mercati dei capitali in ambito europeo dovrà salvaguardare le specificità positive dei sistemi nazionali, attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che valuti correttamente costi e benefici;

d) occorre incoraggiare la predisposizione di testi unici europei che consolidino la normativa vigente e quella che la Commissione europea intende adottare in materia, anche riducendo le conseguenze negative derivanti dal cosiddetto *gold plating*, vale a dire la trasposizione della disciplina europea a livello nazionale in termini tali da creare, di fatto, una sorta di concorrenza sleale;

e) per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, meritano apprezzamento i progressi già

Finanze (VI Commissione)

conseguiti con la recente approvazione delle proposte in materia di cartolarizzazioni e di *venture capital*, che dovranno trovare al più presto piena attuazione, in modo da allineare i mercati dell'Unione europea a quelli più avanzati, a partire dagli Stati Uniti;

f) è opportuno sostenere le misure volte a semplificare e ridurre adempimenti e oneri amministrativi e burocratici in materia di mobilità transfrontaliera dei capitali e di promozione di forme più avanzate di investimento e di accesso al credito da parte dell'economia reale, nella misura in cui tali oneri non rispondano a esigenze reali ma comportino solo inutili complicazioni.

Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)375) .	Documento finale approvato dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione il 19 ottobre 2017 (Doc XVIII, n. 93) . Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva.	Nella relazione il Governo segnala di seguire con attenzione la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375). Sia la VII Commissione Camera che la 7 ^a Commissione Senato hanno espresso il proprio parere. Ambedue le Commissioni, tra le altre osservazioni, hanno richiesto che venisse introdotta, nell'articolo, una formula volta a salvaguardare le disposizioni degli Stati Membri che prevedono	-

Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione)

sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui naturalmente quelle competenti per i beni culturali.

Tuttavia il documento attualmente in discussione, malgrado l'attenuazione di alcune criticità, non sembra ancora atto a garantire l'accordo in Consiglio. Pertanto nel corso del 2018 il Governo proseguirà nell'attività di coordinamento per la predisposizione del *national position paper* aggiornato alla luce del

Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione)			
		<p>nuovo testo negoziale, dei contributi rappresentati dalle strutture nazionali interessate e di quelli delle Commissioni Parlamentari (ad es., ove possibile, una clausola di salvaguardia delle disposizioni nazionali più restrittive in materia di importazione di beni culturali; ribadire una definizione di bene culturale che tenga conto delle diverse categorie, la rimodulazione della soglia di età minima e una delimitazione del potere di delega alla Commissione).</p>	
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione il 19 ottobre 2017 (Doc XVIII, n. 94). Nel Documento, la</p>	<p>Il Governo, in linea con il documento finale adottato dalla VII Commissione della</p>	<p>Il 18 aprile 2018 è stato adottato il regolamento (UE) 2018/596 del Parlamento europeo e del Consiglio, che</p>

Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione)

<p>1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa 2014-2020 (COM(2017)385).</p>	<p>Commissione ha espresso una valutazione positiva.</p>	<p>Camera dei Deputati, ha condiviso la proposta della Commissione - COM (2017)385 – che ha prospettato il riconoscimento dell' Orchestra dei Giovani dell'Unione Europea (<i>European Union Youth Orchestra – EUYO</i>), quale “organismo indicato in un atto di base” ai sensi dell'Art. 190, modificando in tal modo l'art. 13 del regolamento (UE) n. 1295/2013 paragrafo 1 con l'inserimento della lettera f) al fine di creare una soluzione giuridicamente corretta e trasparente che consenta un sostegno finanziario stabile, continuo e sostenibile dell'orchestra in parola. La Commissione ha così</p>	<p>modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020)</p>
--	--	--	--

Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione)

avviato un procedimento per modificare il regolamento del programma Europa Creativa (Regolamento UE 1295/2013) in modo tale da sostenere i costi della *European Union Youth Orchestra* fino al 2020. La proposta di emendamento è stata presentata a settembre e avviata. La procedura di co-decisione da parte di Consiglio e Parlamento europeo. L'Italia si è battuta a favore del provvedimento evidenziando l'unicità di EUYO, istituita per iniziativa del Parlamento europeo ormai 40 anni or sono, rilevando l'eccellenza degli orchestrali, reclutati fra tutti gli Stati Membri attraverso apposite

Cultura, scienza e istruzione (VII Commissione)

audizioni che selezionano i giovani migliori, sottolineandone il suo ruolo nel dialogo interculturale intra-UE e per la visibilità della dimensione europea in rapporto ai Paesi terzi, nonché la cruciale importanza dell'Orchestra nel quadro del prossimo Anno europeo del patrimonio culturale.

Il sostegno italiano alla *European Union Youth Orchestra* è stato ribadito dal Governo italiano ad ottobre 2017, annunciando che l'orchestra, finora basata a Londra, sarà accolta nel Teatro Abbado di Ferrara e nel palazzo Rai di via Asiago a Roma.

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita (COM(2016)763) .	Documento finale approvato dalle Commissioni riunite Ambiente, territorio e lavori pubblici e Attività produttive, commercio e turismo il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 79). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni: a) appare condivisibile e apprezzabile l'approccio della Commissione europea orientato a sostenere la ricerca e l'investimento in tecnologie innovative per le energie rinnovabili e ad effettuare un'accurata ricognizione degli incentivi attualmente vigenti per le fonti a maggior impatto ambientale. Tuttavia, è auspicabile un impegno più coerente e deciso da parte delle	La relazione riferisce del negoziato nel Consiglio dell'Unione europea del pacchetto legislativo in materia di energia denominato "Energia pulita per tutti gli europei" presentato dalla Commissione europea a novembre 2016 e del conseguimento nel 2017 di un orientamento generale da parte del Consiglio dell'Unione europea sulla maggior parte delle proposte. Il pacchetto comprende: una proposta di Regolamento sulla <i>Governance</i> dell'Unione dell'Energia; quattro	-

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>istituzioni europee per disincentivare in particolare l'utilizzo del carbone, tuttora massicciamente impiegato da alcuni <i>partner</i>;</p> <p>b) è altresì auspicabile che il lavoro di ricognizione e revisione dei regimi vigenti nei diversi Stati membri si traduca nella definizione di un modello coerente e tendenzialmente uniforme, in modo da canalizzare gli incentivi sulla promozione della ricerca e del progresso tecnologico;</p> <p>c) è, inoltre, condivisibile l'intenzione della Commissione europea di rivedere le regole attualmente vigenti in materia di aiuti di Stato per favorire gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, nella logica della decarbonizzazione; al riguardo, si può tuttavia osservare che gli elementi forniti nella comunicazione appaiono non sufficienti a chiarire in che termini e con quali specifiche finalità, se non quelle generiche cui si fa riferimento nella comunicazione</p>	<p>proposte sul nuovo assetto del mercato elettrico; due Proposte di revisione di Direttive in materia di efficienza energetica; una proposta di revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili.</p> <p>L'orientamento generale sulle due proposte di revisione delle Direttive sull'efficienza energetica è stato conseguito in sede consiliare a giugno 2017 e durante il secondo semestre si è svolto il trilogio con il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. Il Consiglio Energia nel dicembre 2017 ha conseguito, dopo lunga discussione e</p>	
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>stessa, si dovrebbe procedere alla citata revisione;</p> <p>d) circa l'utilizzo di risorse del programma Horizon 2020 per l'obiettivo di un'energia sicura, pulita ed efficiente, in particolare su alcune priorità strategiche che riguardano la decarbonizzazione del parco immobiliare dell'UE entro il 2050, lo sviluppo di soluzioni di stoccaggio e l'elettromobilità, occorre verificare la possibilità di aumentare le risorse destinate a tale programma;</p> <p>e) sul piano interno, l'obiettivo indicato di indirizzare le politiche di sostegno sulla promozione della ricerca e dell'innovazione richiederebbe che si definissero politiche in grado di collegare strettamente tutti gli attori e le istituzioni competenti, in primo luogo nell'ambito del Governo, ma anche con riferimento al sistema delle imprese e degli istituti di ricerca e delle università, al fine di creare un sistema integrato in cui le migliori</p>	<p>contrariamente alle previsioni, l'orientamento generale sul Regolamento <i>governance</i>, sulla Direttiva rinnovabili e sul Regolamento e Direttiva riguardanti il mercato dell'elettricità. Seppur al prezzo di vari compromessi al ribasso, sia sul fronte degli impegni in materia di tutela dell'ambiente che su quello dell'evoluzione dei mercati elettrici, la Presidenza estone ha ottenuto un risultato non scontato e per l'Italia gli orientamenti generali rappresentano un buon risultato, che riflette un contributo negoziale mirato a contemperare la richiesta di posizioni ambiziose in materia di</p>	
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>energie e conoscenze possano lavorare insieme per realizzare progressi concreti sul terreno delle energie rinnovabili. Al riguardo, occorrerebbe valutare l'opportunità di introdurre misure premiali nei confronti delle iniziative dirette a tale scopo, che potrebbero rappresentare un formidabile strumento di progresso che offrirebbe un'occasione preziosa per recuperare il <i>gap</i> sempre più ampio rispetto ai sistemi più avanzati. Tali obiettivi dovrebbero trovare sede in particolare nel prossimo aggiornamento della Strategia energetica nazionale (SEN), strumento fondamentale per la definizione delle priorità da perseguire in materia.</p>	<p>obiettivi nell'uso di rinnovabili e di rispetto degli impegni degli Stati Membri, con la difesa di esigenze specifiche del Paese e delle necessità di rientro di investimenti già realizzati.</p>	
<p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni riunite Ambiente, territorio e lavori pubblici e Attività produttive, commercio e turismo il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 80). Nel Documento, le</p>	<p>La relazione riferisce del negoziato nel Consiglio dell'Unione europea del pacchetto legislativo in materia di energia denominato "Energia</p>	

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

[COM\(2016\)767.](#)

Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) occorre valutare se la proposta di direttiva, laddove, per un verso, rende più stringenti gli obiettivi comuni da conseguire a livello dell'UE e, per altro verso, attenua gli obblighi gravanti su ciascun Paese membro, non possa indurre i Paesi meno virtuosi a comportamenti opportunistici, pregiudicando in tal modo l'esito finale comune. Ciò in considerazione del fatto che alcuni dei maggiori consumatori di energia nell'ambito dell'UE attualmente si collocano al di sotto del *target* previsto per il 2020. In sostanza, potrebbe non risultare coerente con l'obiettivo condiviso di portare almeno al 27 per cento la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, mantenere gli obiettivi vincolanti per singolo Paese al livello già previsto a normativa vigente per il 2020. Si

pulita per tutti gli europei” presentato dalla Commissione europea a novembre 2016 e del conseguimento nel 2017 di un orientamento generale da parte del Consiglio dell'Unione europea sulla maggior parte delle proposte. Il pacchetto comprende: una proposta di Regolamento sulla *Governance* dell'Unione dell'Energia; quattro proposte sul nuovo assetto del mercato elettrico; due Proposte di revisione di Direttive in materia di efficienza energetica; una proposta di revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili. L'orientamento generale sulle due proposte di

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>tratta, quindi, di valutare se non convenga rivedere al rialzo anche tale livello;</p> <p>b) con riferimento all'articolo 5 della proposta di direttiva, occorre valutare se sia opportuno mantenere come obbligatoria la previsione, di cui al secondo paragrafo, in base alla quale una quota minima – e tuttavia crescente negli anni – dei benefici deve essere riconosciuta ad impianti ubicati in altri Stati membri;</p> <p>c) con riferimento agli oneri che possono discendere dall'attuazione della direttiva e alle risorse finanziarie utilizzabili per conseguire gli obiettivi previsti, si segnala l'esigenza di un maggiore dettaglio sia relativamente alla stima dei costi sia relativamente ai fondi attivabili allo scopo che non vengono richiamati nel testo della proposta di direttiva in esame ma solo nella relazione e nei documenti di lavoro allegati;</p>	<p>revisione delle Direttive sull'efficienza energetica è stato conseguito in sede consiliare a giugno 2017 e durante il secondo semestre si è svolto il trilogio con il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. Il Consiglio Energia nel dicembre 2017 ha conseguito, dopo lunga discussione e contrariamente alle previsioni, l'orientamento generale sul Regolamento <i>governance</i>, sulla Direttiva rinnovabili e sul Regolamento e Direttiva riguardanti il mercato dell'elettricità. Seppur al prezzo di vari compromessi al ribasso,</p>	
--	--	---	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>d) stante il fatto che una disciplina eccessivamente rigida sugli aiuti di Stato potrebbe vanificare la flessibilità che la proposta di direttiva accorda agli Stati membri circa le misure d'incentivazione, occorre valutare se non sia preferibile un approccio più semplice e flessibile che fornisca agli Stati un set di regole immediatamente applicabili;</p> <p>e) con riferimento all'articolo 25, comma 1, appare opportuno definire più dettagliatamente la metodologia di calcolo per la determinazione della quota di biocarburante, nello specifico biometano, proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale, senza creare discriminazione tra biocarburanti avanzati e incentivando la produzione e i consumi di tale fonte energetica; si valuti l'opportunità di far riferimento alla definizione di biocarburanti avanzati elaborata nel 2016 presso la Commissione</p>	<p>sia sul fronte degli impegni in materia di tutela dell'ambiente che su quello dell'evoluzione dei mercati elettrici, la Presidenza estone ha ottenuto un risultato non scontato e per l'Italia gli orientamenti generali rappresentano un buon risultato, che riflette un contributo negoziale mirato a temperare la richiesta di posizioni ambiziose in materia di obiettivi nell'uso di rinnovabili e di rispetto degli impegni degli Stati Membri, con la difesa di esigenze specifiche del Paese e delle necessità di rientro di investimenti già realizzati.</p>	
--	--	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>europea;</p> <p>f) relativamente ai settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento, considerato che il modello di « <i>full third party access</i> » non appare pienamente adattabile al nostro Paese, caratterizzato da reti di medie e piccole dimensioni e da una forte integrazione verticale tra le attività di produzione, distribuzione e vendita, occorre valutare l'opportunità di mantenere una più ampia discrezionalità in capo agli Stati membri;</p> <p>g) con riferimento al settore dei trasporti, occorre procedere in coerenza anche con il pacchetto di misure cosiddetto «L'Europa in movimento», recentemente presentato dalla Commissione europea, che, tra le altre cose, mira a sviluppare il ricorso a fonti rinnovabili anche nella mobilità;</p> <p>h) il recepimento e l'attuazione delle previsioni della direttiva rafforzano l'esigenza di un aggiornamento della</p>		
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>Strategia Energetica Nazionale (SEN), il principale documento di programmazione e indirizzo della politica energetica italiana, risalente al 2013, su cui il Governo sta già lavorando. In tale ambito, occorrerà attribuire carattere prioritario alle iniziative da assumere anche a livello nazionale per promuovere un più intenso ricorso alle energie rinnovabili;</p> <p><i>i)</i> posto che gli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica, e nella modernizzazione e integrazione dei mercati europei dell'energia sono essenziali per la decarbonizzazione delle economie dell'Unione e lo sono ancora di più per la crescita e la creazione di posti di lavoro nonché per la competitività sulla</p> <p>scena mondiale, essendo alla base del vantaggio tecnologico dell'industria europea, è necessario creare un quadro che favorisca gli investimenti in questo settore anche</p>		
--	--	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>rafforzando la fiducia degli investitori e ampliando la quantità delle risorse e la durata prevista per gli stanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici;</p> <p><i>j)</i> sia ribadita l'esigenza di garantire un funzionamento efficiente del sistema di scambio delle quote di emissione dell'unione (EU ETS), in grado cioè di assegnare un prezzo al carbonio che orienti gli investimenti verso le fonti rinnovabili abbandonando quindi i combustibili fossili a partire dal carbone;</p> <p><i>k)</i> appare particolarmente opportuno responsabilizzare i cittadini a autoconsumare e immagazzinare energia elettrica rinnovabile così come a vendere l'energia in eccedenza prodotta, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema;</p>		
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>l) appare particolarmente opportuno definire le misure relative alle energie rinnovabili in uno scenario di medio- lungo periodo che consenta di realizzare appieno gli obiettivi definiti dall'Accordo di Parigi e quindi contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale e di puntare a contenerlo entro 1,5 gradi.</p>		
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale (COM(2017)183).</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni riunite Ambiente, territorio e lavori pubblici e Attività produttive, commercio e turismo il 15 novembre 2017 (Doc XVIII, n. 98). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) appare necessario definire con precisione, in modo da evitare incertezze ed equivoci, l'ambito geografico corrispondente al Mediterraneo occidentale, posto che</p>	<p>Secondo la relazione, il Governo ha promosso la creazione della "Iniziativa per lo sviluppo durevole dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale (WestMED)", il cui lancio ha avuto luogo a Napoli il 30 novembre, e ha sostenuto il progressivo coinvolgimento della società civile, dell'imprenditoria e della</p>	

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>almeno due dei Paesi interessati (Libia e Malta) potrebbero collocarsi più correttamente nel Mediterraneo centrale;</p> <p>b) considerata l'ampiezza e la varietà degli obiettivi previsti, appare opportuno corredare la comunicazione di uno studio di impatto che quantifichi anche i fabbisogni finanziari per la realizzazione di ciascuna delle priorità indicate, confrontandoli con le risorse a disposizione e con quelle complessivamente attivabili, anche per valutare poi se esistono margini sufficienti a valere sui fondi e sulle disponibilità finanziarie;</p> <p>c) inoltre, poiché in alcuni casi le azioni indicate sembrerebbero non comportare la necessità di individuare nuove risorse finanziarie in quanto realizzabili a valere su disponibilità già esistenti, appare opportuno escludere che la previsione dell'utilizzo di fondi già iscritti a bilancio (Horizon 2020, il</p>	<p>ricerca scientifica nello sviluppo dell'economia blu nel Mediterraneo, ospitando, sempre a Napoli il 29 e 30 novembre, la "Union for the Mediterranean Stakeholders Conference on the Blue Economy".</p>	
--	--	---	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), il Fondo verde per il clima (GCF) e i fondi nazionali) possa pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati, che andrebbero conseguentemente definanziati;</p> <p>d) occorre valutare se la soluzione prospettata di affidare i compiti operativi ad una <i>task force</i> da istituire nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, che evidentemente si intende valorizzare in quanto <i>partner</i> dell'iniziativa, risponda pienamente all'esigenza di efficacia e di rapidità</p>		
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>delle funzioni che tale organismo dovrebbe svolgere. Non appare peraltro chiaro se l'intervento della Commissione europea, che riferirebbe alle altre istituzioni dell'UE, dovrà basarsi sul lavoro istruttorio svolto dalla <i>task force</i> oppure procederà del tutto autonomamente; appare comunque opportuno prevedere nell'ambito della <i>task force</i> il coinvolgimento di tutti i centri di ricerca e delle università di eccellenza che possono fornire un contributo di analisi e di proposte, quali le università di biologia marina e biotecnologia marina;</p> <p>e) per quanto concerne il primo degli obiettivi indicati (uno spazio marittimo più sicuro e protetto), occorre procedere in tempi rapidi a tradurre concretamente sul piano operativo alcune delle iniziative recentemente adottate, in particolare dall'UE, quali la costituzione della Guardia costiera e</p>		
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>di frontiera europea e la realizzazione di partenariati operativi con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo per prevenire e contenere i flussi migratori verso la sponda settentrionale;</p> <p>f) occorre, inoltre, assicurare un rafforzamento degli scambi di dati ed informazioni sul traffico marittimo, che appare in molte aree addirittura congestionato, anche al fine di prevenire e ridurre i danni dell'inquinamento marittimo, spesso provocati dagli incidenti occorsi;</p> <p>g) per quanto concerne il secondo degli obiettivi indicati (un'economia blu intelligente e resiliente), occorre promuovere la definizione di interventi volti a prevenire e contrastare l'erosione delle coste, individuare e attivare tutti gli strumenti più efficaci e rapidi per promuovere un rinnovo delle flotte, in particolare delle imbarcazioni utilizzate per la pesca, così come</p>		
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>aggiornare e modernizzare le strutture per l'accoglienza turistica, anche attraverso forme di partenariato tra le due sponde della regione e la definizione di pacchetti condivisi di servizi turistici;</p> <p><i>h)</i> sarebbe inoltre opportuno individuare programmi specifici, con relative risorse finanziarie, volti a promuovere l'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione di nuovi porti turistici, nel rispetto delle compatibilità ambientali, in modo tale da favorire un aumento delle presenze nelle località di turismo costiero;</p> <p><i>i)</i> con riferimento ai profili di <i>governance</i> del mare, appare sicuramente condivisibile l'obiettivo che la Commissione europea si prefigge di creare un assetto istituzionale che garantisca una maggiore efficacia degli interventi e delle strategie, senza tuttavia</p>		
--	---	--	--

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII Commissione) e Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

pregiudicare le competenze e le conoscenze tecniche specifiche. A tal fine, potrebbe risultare opportuno pervenire ad una semplificazione degli assetti attraverso l'individuazione di moduli organizzativi che promuovano un effettivo coordinamento fra le diverse amministrazioni competenti evitando incoerenze, sovrapposizioni e conflitti.

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM(2016)588).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni il 5 aprile 2017 (Doc XVIII, n. 67). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti condizioni:</p> <p>a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individuare le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso <i>Horizon 2020</i> – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico- privato; preveda la definizione di standard comuni e</p>		-

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX Commissione)

l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;

b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;

c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompagnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attraverso, in

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX Commissione)

particolare, la concessione di *voucher* rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;

d) occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;

e) per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'Unione europea), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX Commissione)

frammentazione tra Stati membri in termini di disponibilità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;

f) è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;

g) occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (*5G Venture Fund*) a sostegno delle *start-up* e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX Commissione)

semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G;

h) è necessario aggiornare il piano nazionale «Strategia italiana per la banda ultralarga » tenendo in considerazione la nuova tecnologia del 5G;

i) occorre valutare la possibilità di misure specifiche che riducano i costi di impiego delle strutture di accesso al 5G, come permessi di costruire e servitù di passaggio (in linea con altri progetti infrastrutturali, come i tralicci dell'elettricità e il loro regime di affitti a canone ridotto).

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283) .	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 31 gennaio 2017 (Doc XVIII, n. 62).</p> <p>Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) l'obiettivo del rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento, nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, deve essere perseguito anche con un'iniziativa delle istituzioni europee per rendere più omogenee le discipline nazionali che tutelano i consumatori, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio;</p> <p>b) occorre, inoltre, garantire che il</p>		-

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

supporto all'attività delle autorità nazionali competenti più deboli non pregiudichi, nella logica della cooperazione e dell'assistenza reciproca, l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali competenti più forti e strutturate. In sostanza, il sistema di cooperazione non dovrebbe inserire elementi di novità che comportino arretramenti per l'ordinamento nazionale;

c) relativamente al riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, unionali e nazionali, occorre trovare un soddisfacente punto di equilibrio che si prefigga di assicurare un effettivo e concreto progresso per quanto concerne la tutela dei consumatori, senza imporre modelli troppo rigidi e non dotati della necessaria flessibilità. A tal fine, appare apprezzabile l'ipotesi, inserita come opzione nell'ultimo testo di compromesso, volta ad attribuire alla Commissione il potere di suggerire alle autorità competenti di condurre appropriate

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

indagini nel caso in cui si abbia il ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa a carattere unionale. Appare allo stesso modo apprezzabile l'ipotesi per cui, in presenza di una violazione diffusa, in caso di mancato accordo tra le autorità competenti su chi debba assumere il ruolo di coordinatore e qualora anche la Commissione decida di non assumere tale ruolo, le medesime autorità competenti possano decidere di perseguire le azioni di *enforcement* nazionali, usando, se del caso, il meccanismo di mutua assistenza;

d) con riferimento alle disposizioni che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, stante la delicatezza della materia e il rilievo delle situazioni giuridiche interessate, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>con riferimento ad aspetti che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo;</p> <p>e) si rileva l'opportunità di rafforzare le forme di coinvolgimento dei consumatori, incoraggiando una cooperazione, anche informale, tra loro e le autorità competenti, attivando <i>feedback</i> delle decisioni assunte e, in generale, un dialogo più incisivo con gli <i>stakeholder</i>.</p>		
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016)705).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo l'8 febbraio 2017 (Doc XVIII, n. 63). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) per quanto concerne l'intenzione espressa dalla Commissione europea di aumentare le disponibilità finanziarie da attivare allo scopo di sostenere la ricerca, l'innovazione e la crescita delle imprese europee, si segnala l'esigenza di valutare tutte le</p>		-

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

opportunità che possono derivare da un più intenso utilizzo della BEI, la quale dispone di capacità e risorse non ancora interamente impiegate;

b) per quanto concerne i due «pilastri» della politica europea spaziale, consistente nelle attività condotte sotto l'ombrello comunitario e quelle condotte sotto ombrello ESA, si proceda a una sempre maggiore interazione sinergica al fine di aumentare l'efficacia dei programmi e il contenimento dei costi;

c) il crescente ricorso a regole di *procurement* basate sul criterio del *best value for money* appare per certi aspetti limitante e contraddicente la necessità di una corretta competizione che valorizzi le specializzazioni e le migliori esperienze maturate. Occorre, quindi, muoversi verso metodologie che valorizzino maggiormente gli aspetti tecnici e le competitività;

d) nell'ambito della cooperazione internazionale fra il Governo italiano,

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

anche attraverso l'Agenzia spaziale italiana, con la Commissione ed ESA si continui ad operare con l'obiettivo comune di sostenere gli sviluppi della Strategia spaziale dell'Unione europea, avendo, però, particolare cura a livello nazionale di valutare complessivamente le iniziative preannunciate ed il loro svolgimento alla luce del ritorno per la nostra industria, della corrispondenza con i nostri interessi tecnoscintifici e alla congruità con l'impegno finanziario sostenuto dal nostro Paese nell'ambito dell'Unione ed in specifico per il finanziamento dell'ESA;

e) operi il Governo con le controparti internazionali affinché nella scelta dei programmi e dei progetti da finanziare in via prioritaria siano comprese le specializzazioni su cui l'Italia è particolarmente attenta ed attrezzata ed allo stesso tempo, si operi affinché nell'organigramma e, in particolare per quanto concerne le figure apicali dell'ESA, l'Italia abbia

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>garantita una presenza corrispondente al suo impegno finanziario – cosa che al momento appare discutibile – così come siano valorizzate le infrastrutture di ricerca sul territorio nazionale;</p> <p>f) relativamente all'obiettivo di rafforzare il grado di autonomia europea nell'accesso e nell'utilizzo dello spazio in un contesto sicuro e protetto, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla capacità dell'UE di proteggere l'integrità e l'operatività delle sue infrastrutture, dedicando risorse adeguate al rafforzamento della <i>cybersecurity</i> su cui in particolare gli Stati Uniti e Israele stanno conseguendo rilevanti progressi a tutto vantaggio dei rispettivi sistemi di ricerca e industriali.</p>		
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 9 febbraio 2017 (Doc XVIII, n. 64). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione contraria,</p>	-	-

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

crescita e dell'occupazione» [\(COM\(2016\)690\)](#) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea [\(COM\(2016\)721\)](#).

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, le proposte non garantiscono quel rafforzamento delle politiche commerciali dell'UE che appare necessario nel contesto attuale, tenuto conto della concorrenza molto aggressiva e spesso sleale esercitata da alcuni Paesi, in particolare dalla Cina, anche alla luce delle misure, rilevatesi più efficaci, praticate da tempo da alcuni partner, tra cui gli Stati Uniti d'America;

b) in particolare non può essere mantenuta oltre la regola del dazio inferiore che, peraltro, non discende dalla regolamentazione WTO e costituisce uno specifico dell'ordinamento europeo che non trova riscontro in altri ordinamenti;

c) nell'attuale situazione, non si può procedere al riconoscimento della Cina quale economia di mercato, non essendo soddisfatti i cinque criteri con cui l'UE ha valutato fino ad oggi lo status di economia di mercato. Peraltro, un ulteriore

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

imprescindibile criterio da assumere deve essere individuato nella verifica del mancato ricorso al *dumping* sociale, ossia a pratiche produttive che si basano sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla negazione di diritti irrinunciabili dei lavoratori stessi, ampiamente praticato da alcune economie, in particolare dalla stessa Cina;

d) più in generale, le politiche *antidumping* europee devono basarsi su criteri certi e definiti, tali da non determinare situazioni di incertezza che possano porre gli operatori economici nell'impossibilità di conoscere le regole concretamente applicabili. Le disposizioni della proposta per la definizione di un valore normale di calcolo del *dumping* sembrano rimettere a una valutazione discrezionale la scelta di assumere i parametri indicati, ai quali non viene attribuito carattere vincolante. In proposito, le modifiche in sede negoziale dovrebbero andare nel

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	senso di rendere meno aleatori e discrezionali i parametri previsti.		
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)761) .	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 21 giugno 2017 (Doc XVIII, n. 71). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p><i>a)</i> occorre verificare se tutte le indicazioni contenute nella proposta di direttiva rispondano pienamente agli obiettivi prefissati ovvero se non siano suscettibili di creare sperequazioni e favorire comportamenti opportunistici da parte di Stati membri meno virtuosi;</p> <p><i>b)</i> le considerazioni di cui alla lettera precedente valgono in particolare con riferimento al criterio dell'addizionalità dei risparmi energetici, fissati nello 1,5 per cento anno, in base al quale sono conteggiati solo i risparmi energetici aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque. Si tratta di un approccio complesso</p>	Secondo la relazione, le posizioni espresse dal Governo sono state pienamente coerenti con le indicazioni e le osservazioni formulate dal Parlamento. In particolare, il Governo ha formulato una proposta accolta ed inserita nel testo definitivo di orientamento generale, introducendo una valutazione di medio periodo al 2024, per fare il punto sui risultati ottenuti e sugli eventuali ulteriori sforzi da porre in campo per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di risparmio del 30 per cento a livello UE. Nell'attesa di tale verifica il livello dell'obbligo può	

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

che si presta a disparità tra gli Stati membri in funzione delle loro caratteristiche e scelte. In primo luogo nella valutazione differenziale del termine aggiuntivo. In particolare, non tiene conto degli sforzi già realizzati dagli Stati membri nel settore dell'efficienza energetica e specificamente dell'intensità energetica, rischiando di penalizzare i Paesi che, come l'Italia, hanno raggiunto risultati positivi in materia di efficienza energetica e godono di livelli di intensità energetica inferiori alla media UE. Infatti, il costo dell'investimento pubblico e privato per raggiungere il risultato cresce in maniera più che proporzionale al crescere della *performance* di efficienza energetica, con il risultato che i Paesi che vantano una migliore *performance* in termini di consumi energetici dovranno mobilitare risorse economiche molto più ingenti per riuscire ad aggredire il potenziale di riduzione residuo.

essere fissato all'1 per cento per il periodo 2026-2030, prevedendo sin d'ora la possibilità di incrementarlo qualora necessario. Riguardo alle indicazioni sull'articolo 7, pur se esclusi i consumi del settore trasporti dalla modalità di calcolo del target, per il raggiungimento dell'obiettivo è comunque possibile conteggiare i risparmi ottenuti grazie a misure di efficientamento in tale settore. Invece per quel che concerne i sistemi di riscaldamento che utilizzano fonti fossili, considerando il loro peso in termini di bilancio energetico e la circostanza che le tecnologie presentano ampi margini di

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Pertanto, sarebbe opportuno introdurre una ripartizione più equa dell'onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dei singoli Paesi e, in particolare, dell'indice di intensità energetica ovvero fissare obiettivi specifici per ciascun Paese membro;

c) appare opportuno sopprimere la previsione, di cui all'articolo 7, che consente di escludere dal calcolo dei risparmi energetici cui gli Stati membri sono tenuti le vendite in volume dell'energia utilizzata nei trasporti. Inoltre, allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti meno inquinanti, appare opportuno escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al medesimo articolo 7 i risparmi derivanti dall'installazione o dall'aggiornamento di sistemi di riscaldamento che tuttavia utilizzino fonti fossili;

d) per quanto riguarda gli *audit* energetici, ossia le diagnosi

miglioramento, il Governo italiano ha ritenuto corretto prenderli in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi. Infine con riferimento agli audit energetici, il Governo italiano, durante il negoziato, ha chiesto ripetutamente la riformulazione del testo in modo da derogare all'obbligo, nei casi in cui il costo dello stesso per l'impresa non sia adeguatamente commisurato ai benefici che possono derivarne (ad esempio in caso di consumi energetici estremamente bassi, in caso di assenza di siti produttivi): tale richiesta non è stata accolta se non nel prevedere,

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

energetiche che le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire periodicamente, occorre valutare l'opportunità di introdurre disposizioni che possano da un lato, di rendere più uniformi i comportamenti a livello unionale e, dall'altro, consentano agli Stati membri di prevedere deroghe all'obbligo nei casi in cui i costi per l'impresa non siano commisurati ai benefici che possono derivarne (ad esempio, in caso di consumi energetici estremamente bassi o di assenza di siti produttivi). Al contempo, occorre valutare l'opportunità di introdurre un sistema di incentivi, accompagnato da idonee campagne informative, per sensibilizzare le piccole e medie imprese circa la necessità di procedere su base volontaria agli audit energetici per razionalizzare ed efficientare i propri consumi di energia;

e) sempre per quanto riguarda gli

successivamente all'entrata in vigore della Direttiva, delle linee guida a cura della Commissione europea. Pertanto le indicazioni fornite saranno nuovamente portate all'attenzione della Commissione, da parte del Governo italiano, in sede di predisposizione delle linee guida sopra menzionate.

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p><i>audit</i> energetici periodici, occorre valutare misure che possano migliorare la qualità e l'utilità dei risultati, ad esempio attraverso l'introduzione di obblighi progressivi per l'adozione di misuratori di energia a livello di singole utenze energivore (linee di processo, servizi generali) all'interno dei processi produttivi, anche eventualmente accompagnati da politiche di sostegno, quali ad esempio gli incentivi disponibili in Italia per « Industria 4.0 » come iper e super ammortamento.</p>		
<p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 28 giugno 2017 (Doc XVIII, n. 74). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) l'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico e di riduzione complessiva del consumo energetico nel settore edilizio è pienamente condivisibile e</p>		

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

richiede l'attivazione di efficaci strumenti di monitoraggio dei progressi compiuti, anche ai fini di eventuali correzioni da apportare sulla base degli esiti prodotti. Tuttavia, rispetto ad un obiettivo così qualificante, la proposta di direttiva sembra offrire, di fatto, limitati strumenti; appare quindi opportuno verificare se le risorse indicate dalla Commissione europea siano sufficienti a sostenere lo sforzo finanziario che dovrà essere effettuato per raggiungere gli obiettivi prefissati o se non si debba ipotizzare il ricorso a strumenti innovativi specificamente destinati allo scopo;

b) oltre alla disponibilità di adeguate risorse, è indispensabile creare le condizioni ottimali per favorire la realizzazione di investimenti anche da parte di privati, promuovendo in particolare la condivisione, anche tra diversi immobili, dei benefici derivanti dagli interventi realizzati, sia in termini di scambio di energia

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

autoprodotta che in termini di *smartness*;

c) premesso che l'obbligo previsto del 3 per cento annuo di ristrutturazione degli edifici dovrebbe riguardare non solo gli immobili del Governo centrale ma anche quelli di tutte le altre amministrazioni pubbliche, occorre tuttavia individuare strumenti e soluzioni attivabili per facilitare la sostenibilità finanziaria ed economica di tali interventi, che ovviamente implicano lo stanziamento di risorse ingenti;

d) per gli stessi motivi, è indispensabile dedicare la massima attenzione all'aggiornamento della formazione dei professionisti e degli operatori del settore così come degli amministratori pubblici e dei responsabili delle autorità competenti a definire, a livello locale e nazionale, strategie e piani in materia urbanistica;

e) è necessario garantire la massima informazione sugli

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

strumenti e gli incentivi già disponibili per l'efficienza energetica e verificare se essi si siano rilevati pienamente utili allo scopo o se non occorra modificarli per orientarli meglio al conseguimento degli obiettivi;

f) la propensione alla spesa sugli immobili esistenti non appare sufficiente ai fini dell'efficienza energetica. Appare quindi utile valutare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che incoraggino l'aggregazione della domanda e dell'offerta, facendo in modo che i micro e medi interventi privati e pubblici diventino parte di un piano di riqualificazione più ampio e consentano di incrementare il valore della quota di investimento proveniente dai fondi europei, riducendo la quota di cofinanziamento regionali e nazionali;

g) occorre rafforzare la previsione comune per cui gli incentivi per l'efficienza energetica debbono

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

essere parametrati al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione, confrontando le prestazioni energetiche prima e dopo la ristrutturazione stessa e ponendo di conseguenza l'esigenza di migliorare l'attendibilità e l'accuratezza gli attestati di prestazione energetica. Più in generale, appare però opportuno conferire carattere facoltativo e non vincolante alle modalità applicative di tale disposizione, rimettendole alla valutazione di ciascuno Stato membro;

h) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di «risparmio energetico ottenuto», inoltre, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione delle strategie degli Stati membri finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio.

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Sarebbe pertanto opportuno prevedere attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo;

i) potrebbe risultare opportuno promuovere il ricorso a contratti di rendimento energetico, EPC, strumento importante a disposizione delle parti per cui nei contratti di locazione il beneficio verrebbe fruito sia dal locatore che dal locatario in modo tale da incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione;

j) con riferimento agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, appare opportuno lasciare agli Stati membri la discrezionalità di calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale. Infatti, in mancanza di un adeguato sviluppo della rete infrastrutturale nazionale, i requisiti sui punti di ricarica potrebbero comportare

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

semplicemente degli extra costi per i costruttori e per gli acquirenti senza portare i benefici auspicati;

k) la disposizione relativa alle banche dati in cui vengono registrati gli attestati di prestazione energetica per gli edifici contemplati risulta di difficile applicazione, dato che attualmente gli attestati di prestazione energetica si basano sul consumo stimato e non su quello effettivo, a meno che non si provveda a una modifica della struttura degli attestati di prestazione energetica e al regolare rilievo dei consumi reali negli edifici frequentemente visitati dal pubblico, il che, tuttavia, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi;

l) potrebbe risultare opportuno definire una disciplina standardizzata e comune in materia di *smartness* nel settore edilizio, stanti i vantaggi che possono derivare da avanzati sistemi di automazione del comparto;

m) l'aggiornamento e la progressiva

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>attuazione da parte dell'UE degli obiettivi di efficienza energetica costituisce un'ulteriore sollecitazione per il Governo italiano ad aggiornare la Strategia energetica nazionale; conseguentemente, merita apprezzamento l'impegno manifestato dall'Esecutivo a provvedere alla sua adozione entro il mese di settembre al termine di un'ampia procedura di consultazione;</p> <p>n) allo scopo di garantire la coerenza e la chiarezza della normativa applicabile per gli interventi di ristrutturazione per la prestazione energetica, potrebbe risultare opportuno istituire, a livello nazionale, una cabina di regia in materia di energia, ambiente e trasporti in modo da ricondurre ad omogeneità e coerenza le politiche settoriali.</p>		
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno	Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 2 agosto	Secondo la relazione, in riferimento alla relativa risoluzione parlamentare	

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

<p>dell'energia elettrica (COM(2016)861).</p>	<p>2017 (Doc XVIII, n. 81). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni: a) in linea generale, occorre valutare se sia fondato e incontrovertibile il presupposto della proposta di regolamento secondo il quale i segnali di prezzo di breve termine avrebbero la capacità di guidare scelte di investimento efficienti. Tale valutazione è necessaria a maggior ragione dal momento che il disegno dei mercati europei (cosiddetto <i>target model</i>) è caratterizzato da una elevata standardizzazione dei prodotti scambiati, sia geografica che temporale; questa standardizzazione limita fortemente la possibilità di inviare al mercato corretti segnali circa il valore dell'energia nelle diverse località in ciascun istante. Al riguardo, si tratta di verificare se non risulti più coerente con la vita economica degli investimenti l'attivazione di</p>	<p>adottata dalla X commissione permanente della Camera dei deputati il 2 agosto 2017, le posizioni espresse dal Governo sono state coerenti con le indicazioni formulate dal Parlamento. In particolare l'intervento italiano ha permesso la riscrittura di alcuni articoli in modo tale da: non pregiudicare i sistemi centralizzati di dispacciamento come quello italiano, mantenere a livello nazionale la responsabilità sulla configurazione delle zone d'offerta, mantenere a livello nazionale la responsabilità di definire il livello di sicurezza desiderato. Per quanto</p>	
---	---	--	--

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

strumenti di mercato trasparenti, quali i mercati della capacità pluriennale, sul modello di quello applicato in Italia. Si tratta in altri termini di individuare le soluzioni più opportune che abbiano carattere strutturale e non contingente per la remunerazione della capacità di produzione e delle fonti di flessibilità;

b) occorre evitare che la normativa proposta si sovrapponga e crei confusione rispetto a regole già introdotte con i Codici di rete europei, per altro oggetto di recente adozione. Si tratta, in particolare, di valutare se la regola generale prevista all'articolo 13 della proposta, che stabilisce che ogni zona di offerta sia equivalente a una zona di prezzo di sbilanciamento, ben si applicherebbe a tutti i sistemi elettrici europei, inclusi quelli caratterizzati da vincoli di rete locali che causano frequentemente la differenziazione del valore dell'energia elettrica tra località

riguarda l'introduzione dei centri operativi regionali (ROCs) nella proposta iniziale, questi sono stati sostituiti dai già esistenti coordinatori della sicurezza regionale (RSC) come da linee guida sulla sicurezza. Il potere degli RSC è stato in parte ridotto rispetto alla proposta iniziale: i poteri vincolanti assegnati in precedenza ai centri operativi regionali sono stati sostituiti da azioni coordinate esercitabili solo in casi limitati. Infine per evitare una contrapposizione fra TSO (Transmission System Operators) e DSO (Distribution System Operators) è stato confermato un ruolo di coordinamento

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>incluse nella stessa area di mercato. Per i sistemi elettrici con questa caratteristica, quale è quello italiano, la definizione di zone di prezzo di sbilanciamento non coincidenti con le zone di offerta (molto ampie) ma più ristrette può essere necessaria ad offrire un segnale di prezzo (incentivo a non sbilanciare) corretto, in modo da valorizzare le parti dei sistemi centralizzati per il dispacciamento (<i>central dispatch</i>) che risultino più efficienti. In mancanza di tale segnale di prezzo la gestione dei vincoli di rete locale diventerebbe inutilmente costosa, a danno dei consumatori di energia elettrica;</p> <p>c) con riferimento inoltre alla previsione di cui all'articolo 13, che attribuisce alla Commissione europea la decisione di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta, occorre valutare se non sia più opportuno mantenere la responsabilità della decisione anche in capo alle autorità nazionali;</p>	<p>all'Autorità nazionale.</p>	
--	--	--------------------------------	--

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

d) per quanto concerne le tariffe di distribuzione, di cui all'articolo 16, occorre valutare attentamente se la soluzione prospettata sia la più idonea, alla luce del fatto che in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, vige un principio di tariffa di rete unica nazionale che, se da un lato indebolisce l'efficacia del segnale di prezzo, dall'altro, consente di redistribuire i maggiori costi dovuti a colli di bottiglia e congestioni strutturali e applicare un costo del servizio al cliente finale più omogeneo su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, quindi, si ritiene opportuno operare scelte che tengano conto delle specificità nazionali, specie quando producano risultati positivi;

e) in merito all'articolo 20, che stabilisce che il livello desiderato di sicurezza, il cosiddetto *reliability standard*, sia definito dall'autorità di regolazione nazionale, si ritiene più opportuno che tale decisione sia affidata al decisore politico. Infatti, la

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

norma proposta impedirebbe agli Stati membri di attivare misure volte a raggiungere un livello di sicurezza più elevato, nonostante i costi di gestione di un'eventuale crisi (inclusi gli eventuali distacchi e ripercussioni sul sistema produttivo) siano non omogenei a livello europeo e, comunque, integralmente a carico del sistema nazionale;

f) per quanto riguarda l'introduzione dei centri operativi regionali, i ROCs (Regional Operation Centres), occorre valutare se la soluzione prospettata non comporti un arretramento rispetto a sistemi già in vigore in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, nei quali i TSOs (Transmission System Operators) assumono una diretta responsabilità nei confronti dello Stato per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate. Un legame di tale natura non esisterebbe, invece, tra lo Stato ed il ROC. Tra l'altro, la previsione appare disallineata rispetto a quanto

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

previsto nei sopra richiamati codici di rete europei di recente adozione (System Operation Guidelines) laddove è stabilito che i Regional Security Coordinators (con funzioni simili ai ROCs), non adottano decisioni vincolanti, ma soltanto proposte e raccomandazioni. Occorre, pertanto, valutare se non sia più opportuno, sempre in un'ottica di convergenza progressiva verso sistemi meno frammentati, prevedere che tali centri si configurino piuttosto come piattaforme di cooperazione fra gestori dotate di soli poteri di indirizzo – e non decisori vincolanti – sugli organismi nazionali;

g) in generale, occorre che venga chiarita l'attribuzione di responsabilità tra ROC, Stati membri e gestori di rete nazionali, evitando la dispersione dei poteri decisionali e la burocratizzazione di attività che richiedono tempi di reazione molto rapidi, a tutela della sicurezza del sistema elettrico;

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p><i>h)</i> la proposta all'articolo 53, appare suscettibile di creare contrapposizioni tra TSOs e DSOs (Distribution System Operators) nell'accesso alle medesime risorse con possibili effetti non efficienti sul piano della sicurezza del sistema elettrico. Sarebbe opportuno, quindi, che il quadro normativo europeo lasciasse agli Stati membri la possibilità di definire un modello di cooperazione tra DSOs e TSOs che ben si adatti alle caratteristiche specifiche del proprio sistema elettrico, anche con riferimento all'attribuzione univoca delle responsabilità della sicurezza.</p>		
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)862).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 82). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p><i>a)</i> la proposta ha il pregio di portare i temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi ad una</p>	<p>Secondo la relazione, in riferimento alla relativa risoluzione parlamentare adottata dalla X commissione permanente della Camera dei Deputati il 2 agosto 2017, il Governo ha sostenuto le indicazioni espresse dal</p>	

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

dimensione sovranazionale, armonizzando e razionalizzando le esperienze degli operatori di rete che finora hanno regolato, prevalentemente attraverso accordi bilaterali e multilaterali, sia la gestione ordinaria che quella delle emergenze. Tuttavia, resta da valutare se il criterio proposto, che fa riferimento alla dimensione regionale, sia il più efficace e tenga adeguatamente conto delle esigenze di continuità del servizio di ciascuno Stato membro e delle diverse specificità nazionali;

b) inoltre, appare opportuno definire con la necessaria chiarezza i confini delle responsabilità tra centri, Stati membri e gestori di rete nazionali, in modo da evitare di complicare il processo decisionale in un ambito che richiede tempi di reazione molto rapidi, con il rischio di indebolire, anziché rafforzare, la sicurezza del sistema elettrico. In particolare non appare chiara la capacità operativa dei centri di controllo regionale

Parlamento. Durante la negoziazione è stato ottenuto che il livello regionale sia in linea con i già esistenti RSC, coordinatori della sicurezza regionale. Inoltre è stato previsto il ricorso, in ultima istanza, a misure non di mercato in determinate situazioni riscontrate dal TSO. In merito alle valutazioni di adeguatezza è stato chiarito che lo Stato Membro possa continuare ad effettuare sue valutazioni nazionali.

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

rispetto all'attività dei TSOs, che pertanto andrebbe definita con maggiore precisione ai fini di una migliore identificazione delle responsabilità nelle scelte operative e nelle eventuali compensazioni;

c) occorre poi corresponsabilizzare i TSOs e valorizzarne le competenze, specie in presenza di situazioni di crisi, consentendo loro di effettuare valutazioni autonome su come gestire le stesse crisi e di attuare misure non di mercato qualora si ponga l'esigenza di reagire tempestivamente, anticipando il più possibile le risposte in presenza di condizioni che prevedibilmente possano deteriorarsi;

d) in generale, occorre garantire un equilibrato ed efficace riparto dei poteri tra livello sovranazionale e livello nazionale, riservando in capo agli Stati membri un adeguato margine di discrezionalità affinché possano predisporre le strategie più idonee ad assicurare gli approvvigionamenti elettrici sul

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

proprio territorio. A tal fine, si segnala, altresì, l'opportunità di valutare l'istituzione, da parte degli Stati membri, eventualmente per il tramite dei regolatori nazionali, di un'adeguata struttura di supervisione sull'attività dei centri regionali di controllo;

e) riguardo alla composizione delle regioni, le stesse dovrebbero essere definite in base ad esigenze di pianificazione operative a breve termine, consentendo agli Stati membri soluzioni più adeguate alle loro esigenze; inoltre, sarebbe opportuno che le regioni fossero in linea con il perimetro geografico dei Regional Security Coordinators (RSCs), istituiti dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs, Transmission System Operators) con il compito di assisterli nel mantenimento della sicurezza operativa del sistema elettrico (ad es. Terna fa parte dell'RSC Coreso, di cui fanno parte anche i gestori di Francia, Germania, Belgio, Regno

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Unito e Portogallo);
f) per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza con orizzonte inferiore ad un anno, che attualmente vengono condotte a livello di ciascuno Stato membro, pienamente responsabile per la sicurezza degli approvvigionamenti, occorre evitare il rischio che la condivisione della metodologia europea si traduca in un impedimento per i singoli Stati ad effettuare le valutazioni specifiche sull'adeguatezza del sistema necessarie in ragione delle caratteristiche del sistema elettrico nazionale e di specifici rischi (situazioni meteo eccezionali, terremoti, attentati terroristici); conseguentemente, occorre mantenere in capo agli Stati membri la possibilità di effettuare propri *assessment* di adeguatezza;
g) per quanto riguarda la predisposizione dei piani di gestione dei rischi, si evidenzia che tra le misure coordinate e concordate sul

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

piano regionale fra le autorità competenti possono figurare anche misure di grande impatto come il *load shedding*, ossia l'alleggerimento del sistema elettrico mediante l'interruzione dell'erogazione di energia in alcune zone. Occorre al riguardo considerare attentamente se la soluzione prospettata in caso di mancato accordo fra le autorità competenti, per cui interverrebbe in ultima istanza ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) su valutazione della Commissione, non sacrifichi eccessivamente le competenze degli Stati membri i quali sarebbero privati di una funzione che dovrebbe restare, almeno in parte, nella loro responsabilità;

h) in ogni caso, va scongiurato il rischio che dalle modifiche prospettate, in particolare per quanto concerne la previsione di un più stretto coordinamento a livello europeo sul piano delle procedure

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>di risposta a eventuali crisi, discenda un aumento dei costi attraverso la determinazione delle tariffe, a carico di imprese e cittadini;</p> <p>i) è indispensabile garantire che il negoziato sulle diverse proposte che compongono il pacchetto presentato dalla Commissione proceda parallelamente e contestualmente, onde evitare un rischio di asimmetrie e vuoti regolatori.</p>		
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016)863).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 83). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) occorre valutare se la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento ad ACER e ad ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie non rischi di</p>	<p>Secondo la relazione, in riferimento alla relativa risoluzione parlamentare adottata dalla X commissione permanente della Camera dei Deputati il 2 agosto 2017, si informa che le posizioni espresse dal Governo sono state fino a questo momento in linea con le osservazioni formulate dal Parlamento, ma il</p>	

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

ridimensionare eccessivamente gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Si tratta, in particolare, di valutare se non sia più opportuno mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico – nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, occorrerebbe valutare l'opportunità di un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi

negoziato non è stato ancora concluso, pertanto il testo di approccio generale potrebbe includere ulteriori richieste del Governo. Le richieste di modifica dei metodi di voto sono state in parte soddisfatte.

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Una considerazione analoga è opportuno svolgere anche con riferimento alla disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione ed approvazione di termini e metodologie predisposte dai TSOs sulla base dei codici di rete;

b) le modifiche alle regole di *governance* interna di ACER sembrerebbero ridurre l'autonomia del comitato esecutivo dell'Agenzia e del direttore nella gestione delle risorse, oltre che un indebolimento del ruolo del comitato dei regolatori. In particolare, richiedono un'attenta valutazione le proposte di modifica della regola di voto del comitato dei regolatori, dalla maggioranza

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	qualificata dei due terzi a quella semplice.		
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)864), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5) (COM(2016)864).	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 2 agosto 2017 (Doc XVIII, n. 84). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p><i>a)</i> appare apprezzabile l'approccio olistico proposto dalla Commissione europea nella predisposizione del pacchetto; a tal fine, gli obiettivi e le finalità delle diverse proposte richiederanno uno sforzo di coerenza e di coordinamento tra le diverse disposizioni, evitando l'eccesso di dettaglio quando non risulti indispensabile;</p> <p><i>b)</i> l'eccesso di regolazione, anche per profili puntuali e di dettaglio, potrebbe comportare un rischio di soluzioni non necessariamente ottimali o efficienti in ogni contesto, per cui il <i>trade-off</i> tra armonizzazione delle regole a livello europeo e ottimizzazione delle</p>	Secondo la relazione, in riferimento alla relativa risoluzione parlamentare adottata dalla X commissione permanente della Camera dei Deputati il 2 agosto 2017, le posizioni espresse dal Governo sono state in linea con le osservazioni formulate dal Parlamento. In particolare, in riferimento all'osservazione del Parlamento che lamenta un eccesso di dettaglio nella Direttiva, l'Italia ha insistito su questo punto e seppur non ottenendo una completa riduzione degli aspetti eccessivamente dettagliati, il testo dell'approccio generale non pregiudica la	

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

scelte sulla base delle caratteristiche specifiche dovrebbe essere risolto in favore di scelte unitarie a livello europeo solo nei casi in cui possano effettivamente aiutare lo sviluppo di un mercato più ampio, integrato e competitivo; in caso contrario, si rischierebbe di penalizzare i consumatori e indurre effetti negativi soprattutto in sistemi più avanzati, come ad esempio quello italiano, che hanno già raggiunto soluzioni innovative nella regolazione della distribuzione, con particolare riferimento all'installazione degli *smart meter* anche di seconda generazione (2G). Anche per quanto riguarda il superamento della regolazione dei prezzi dell'elettricità e la tutela dei consumatori vulnerabili, sono attualmente all'esame del Parlamento italiano misure volte al superamento del regime del mercato vincolato a partire dal 1o luglio 2019, in anticipo quindi rispetto ai tempi proposti dalla

regolamentazione esistente in Italia che in alcuni casi già applica la nuova disciplina (come nel caso della normativa sui "contatori intelligenti"). Per quanto riguarda la disciplina dei prezzi dinamici, nonostante sia stata richiesta una maggiore flessibilità, l'attuale testo della direttiva disciplina la necessità che il quadro regolatorio nazionale preveda questi tipi di contratti. In merito alle funzioni assegnate alle comunità energetiche locali, è stata assegnata allo Stato Membro la facoltà di decidere se queste entità possano gestire la rete: il Governo italiano è stato fra i promotori di questa modifica al fine di

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

	<p>direttiva, e ad una revisione del meccanismo di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute;</p> <p>c) per altro verso, occorre evitare anche il rischio di un irrigidimento del quadro regolatorio su soluzioni poco flessibili, in ragione dell'incertezza circa l'evoluzione dei mercati e tecnologica e la persistenza di ampie differenze tra i diversi Paesi membri;</p> <p>d) in materia di fatturazione (articolo 18), è auspicabile l'adozione di una disciplina che si ispiri all'obiettivo di migliorare il mercato <i>retail</i> e la protezione dei consumatori attraverso criteri minimi, evitando di imporre regimi che possano comportare un arretramento e risultare meno garantisti per gli stessi consumatori di quelli attualmente vigenti in alcuni Paesi membri, tra cui l'Italia;</p> <p>e) lo stesso rischio dell'eccesso di dettaglio si ravvisa, con riferimento</p>	<p>garantire l'efficienza delle reti. La disciplina del coordinamento fra TSO e DSO è affidata al regolatore nazionale, come richiesto dall'Italia al fine di evitare sovrapposizioni e diseconomie. Non è stata differenziata la tipologia di stoccaggio in base al servizio offerto, ma è stato garantito al TSO la possibilità di mantenere la gestione e la proprietà degli elementi essenziali per la rete</p>	
--	---	---	--

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

all'articolo 10, in materia di alternative alla disconnessione, considerato che in Italia si è già provveduto a introdurre alcuni strumenti, come la rateizzazione dei pagamenti, per cui l'adeguamento alla proposta di direttiva comporterebbe oneri amministrativi a fronte dei quali non sono chiari i benefici per l'utenza finale;

f) quanto alla previsione di contratto a prezzo dinamico, occorre valutare se non sia preferibile, piuttosto che ipotizzare fattispecie contrattuali puntuali, rimettere anche alle dinamiche concorrenziali in un mercato libero ed aperto come è quello della fornitura l'emergere di pratiche commerciali innovative, se necessario rimuovendo gli ostacoli eventualmente presenti;

g) per quanto riguarda la facoltà riconosciuta al singolo consumatore di richiedere e ottenere l'installazione individuale di uno *smart meter* a condizioni eque e ragionevoli, la proposta di direttiva

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

dovrebbe tener conto delle implicazioni in termini di modifiche all'assetto regolatorio che si renderebbero necessarie per consentire l'utilizzo della funzionalità dei sistemi di misurazione intelligente da parte dei clienti finali che ne siano stati dotati;

h) per quanto concerne l'accesso ai dati sulle forniture, si rende opportuna una maggiore chiarezza (ad esempio, sulla definizione di dati di misurazione e dati di consumo) e una semplificazione operativa;

i) in merito alle funzioni assegnate alle comunità energetiche locali nel caso in cui si occupino della gestione della rete di distribuzione (articolo 16), si evidenzia il rischio che in tal modo possa essere messo in discussione il principio dell'unitarietà delle reti di distribuzione a scapito dell'efficienza delle reti stesse; conseguentemente, dovrebbe essere esclusa la gestione delle reti di distribuzione da parte delle

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

comunità energetiche locali qualora possa risultare pregiudicata la gestione unitaria dei sistemi di distribuzione;

j) la proposta di direttiva apporta numerose novità alla disciplina della distribuzione, attribuendo al gestore della rete di distribuzione numerose nuove funzioni che si giustificano con un disegno del mercato che punta ad accrescere la partecipazione attiva dal basso. In particolare, l'articolo 32 della proposta prevede che gli Stati Membri promuovano un *framework* regolatorio con una coesistenza di differenti tipologie di mercati/procedure per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità, di cui sarebbero responsabili sia i TSOs che i DSOs (Distribution System Operators). Occorre valutare se tale assetto possa comportare il rischio di una gestione diseconomica delle risorse a danno della sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso;

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

k) più in generale, occorre chiarire ruoli e responsabilità dei TSOs e dei DSOs evitando sovrapposizioni e prevedere un forte coordinamento tra gli stessi per la pianificazione dello sviluppo della rete, per affrontare le congestioni locali sulle reti di media e bassa tensione e per il necessario controllo della tensione sulla rete; appare opportuno, inoltre, che il rapporto tra TSOs e DSOs venga disciplinato a livello europeo sulla base di principi generali, evitando una normativa troppo dettagliata;

l) occorre valutare l'opportunità di pervenire ad una soluzione più equilibrata per quanto concerne il divieto posto a carico dei TSOs di possedere anche indirettamente asset in grado di offrire servizi ausiliari alla rete, come peraltro previsto dalla vigente disciplina nazionale;

m) in particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia elettrica a disposizione dei TSOs,

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>come suggeriscono le sperimentazioni in corso in Italia, si evidenzia l'opportunità di differenziare le diverse applicazioni in funzione del servizio/prodotto sottostante. In tale prospettiva, potrebbe essere meglio valutata la limitazione per i TSOs a possedere stoccaggi limitatamente alle applicazioni <i>energy-driven</i>, fermo restando il diritto dei TSOs a utilizzare, a condizioni regolate, gli impianti di proprietà degli operatori di mercato per esigenze di rete.</p>		
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Contributo dell'UE al progetto ITER riformato» COM(2017)319.</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 16 novembre 2017 (Doc XVIII, n. 97). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) occorre un impegno coerente e coordinato da parte di tutti i partner coinvolti ma, in particolare, delle istituzioni europee per assicurare il rispetto della nuova tempistica e del preventivo economico recentemente</p>		

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

presentati, in modo che la nuova direzione subentrata allo *staff* iniziale, che sta rimediando ai difetti organizzativi e gestionali segnalati dalla Commissione europea, possa impedire il ripetersi situazioni di criticità come quelle verificatesi in passato;

b) occorre garantire certezza quanto alla entità e alla durata degli stanziamenti, in primo luogo a livello europeo, per il finanziamento del progetto ITER, in modo da consentire una ordinata prosecuzione della fase di realizzazione attualmente in corso e l'avvio nei termini previsti dal nuovo calendario delle successive fasi. La definizione di un quadro finanziario adeguato e sicuro è infatti imprescindibile, trattandosi di un progetto la cui realizzazione si sviluppa in un arco temporale di medio e lungo termine che non può ammettere discontinuità e incertezze;

c) occorre l'impegno coordinato e

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

coerente di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, a livello europeo e nazionale, per supportare i progetti di accompagnamento già avviati e quelli che auspicabilmente saranno ospitati anche nel nostro Paese, con particolare riferimento al DTT, cui si deve attribuire carattere prioritario quale strumento primo di ricerca tecnologica a supporto delle soluzioni ingegneristiche da applicarsi al reattore DEMO;

d) in relazione al DTT, provveda il Governo italiano a completare il quadro delle disponibilità degli stanziamenti già prospettati, in opportuno coordinamento con i livelli regionali, sia per rendere immediatamente fruibili gli stanziamenti necessari ad avviare il progetto sia per le tempistiche attuative. In ogni caso, non appare accettabile a livello europeo il rallentamento o l'interruzione del programma complementare della *road map* DTT, che vanificherebbe molti degli sforzi dell'Italia in questo

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)			
	<p>settore e porrebbe in una luce nuova il programma europeo sulla fusione;</p> <p>e) è necessario valutare attentamente i possibili scenari che si possono prefigurare in conseguenza dell'uscita di partner dal progetto ITER o di singoli Paesi dell'Unione, in relazione all'impatto che ne deriverebbe per quanto concerne il finanziamento del progetto ITER, il rallentamento delle attività tecniche e il depauperamento sotto il profilo delle competenze tecniche e professionali.</p>		
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017)487).</p> <p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Attività produttive, commercio e turismo il 13 dicembre 2017 (Doc XVIII, n. 100).</p> <p>Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) premesso che appare meritorio l'impegno della Commissione europea di affrontare un fenomeno in rapidissima crescita e in grado di</p>	<p>Il Governo precisa che i seguiti relativi alla proposta di regolamento e alla comunicazione sono in via di definizione.</p>	

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali [\(COM\(2017\)494\)](#).

alterare in misura decisiva gli assetti e gli equilibri economici e finanziari internazionali, occorre, tuttavia, valutare se in una materia nella quale la competenza dell'Unione europea è così ampia non sia più opportuno un intervento maggiormente incisivo di quello prospettato, che potrebbe, invece, risultare troppo cauto;

b) considerato che la trasparenza è essenziale per una corretta valutazione del possibile impatto degli investimenti esteri sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, è auspicabile un intervento dell'UE finalizzato ad accertare senza margini di dubbio la proprietà ultima dell'investitore;

c) posto che la nozione di «controllo» proposta appare eccessivamente ampia e generica in quanto comprensiva di diverse tipologie di situazioni, sostanzialmente riproducendo le casistiche attualmente riscontrabili nelle legislazioni dei diversi Stati membri,

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

occorre valutare se non sia più opportuno prospettare una graduazione delle misure attivabili in ragione delle diverse forme di controllo ammesse;

d) con riferimento alla facoltà della Commissione europea, prevista dall'articolo 9 della proposta di regolamento, di emettere un parere allo Stato membro in cui uno IED è in programma o è stato realizzato, sembrerebbe più opportuno prevedere che la Commissione europea possa attivarsi non solamente d'ufficio, ma anche su richiesta di uno Stato membro;

e) nella logica di un rafforzamento dei poteri della Commissione europea e di una maggiore uniformità e coerenza di indirizzi in materia, occorre valutare se non sia più opportuno rafforzare l'efficacia dei pareri espressi dalla Commissione europea che, allo stato, invece, possono essere ignorati dagli Stati membri, salvo l'obbligo di spiegare le ragioni per le

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

quali non abbiano ritenuto di adeguarsi. Una volta acquisite tali ragioni, infatti, la Commissione europea non sembra disporre di ulteriori strumenti di intervento;

f) nella stessa logica, non sembra accoglibile la richiesta, avanzata in sede negoziale da alcuni Stati membri, per cui obbligatoriamente la Commissione europea sarebbe tenuta a presentare uno studio d'impatto completo sulle proposte prima di proseguire l'*iter* dei negoziati, in quanto ciò potrebbe comportare un appesantimento eccessivamente oneroso, suscettibile di rallentare eventuali azioni che la Commissione europea dovesse assumere;

g) in merito all'obbligo posto in capo agli Stati membri di notificare i propri meccanismi di controllo e di inviare una relazione annuale alla Commissione europea, potrebbe risultare opportuno prevedere la trasmissione di tali informazioni anche al Parlamento europeo e al

Attività produttive, commercio e turismo (X Commissione)

Consiglio, al fine di consentire loro di acquisire utili elementi per eventuali modifiche alla legislazione europea in materia;
h) fermo restando che, in ogni caso, è auspicabile che si pervenga in materia ad una regolamentazione comune a livello internazionale, condivisa con i Paesi terzi e non limitata all'ambito europeo, è essenziale garantire effettive condizioni di reciprocità intervenendo su quei Paesi che attualmente pongono ostacoli agli investimenti diretti di provenienza dall'UE.

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: “Un’iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano” (COM(2017)252).</p> <p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato (COM(2017)253).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Lavoro pubblico e privato (Doc XVIII, n. 88). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione favorevole, con le seguenti considerazioni:</p> <p>a) con riferimento alle misure da adottare a livello europeo: 1) si segnali l'esigenza di sostenere, nell'ambito delle misure indicate dalla Comunicazione della Commissione europea, iniziative, anche di formazione, di studio e di comunicazione, volte a promuovere e a consolidare la maturazione di un mutamento di approccio culturale che valorizzi il principio della condivisione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare all'interno delle coppie, in modo da escludere forme di</p>	<p>Secondo la Relazione, la posizione rappresentata dal Governo nelle sedi europee è, in linea generale, coerente con l'indirizzo definito dalla Camera. Il Governo evidenzia, tuttavia, che tra le considerazioni espresse dalla Camera emerge l'opportunità che il Governo integri l'analisi dell'impatto finanziario riportata nella relazione trasmessa alle Camere con una valutazione che contempli anche gli oneri per i bilanci pubblici che deriverebbero dall'articolo 4 di cui alla proposta della direttiva, che prevede un congedo di paternità della durata</p>	

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

penalizzazione delle donne in ambito lavorativo a causa della maternità e da riconoscere il ruolo paritario dei padri nel campo della genitorialità e delle cure familiari; 2) in questo contesto, si rappresenta l'opportunità di promuovere, anche con il coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), un approfondimento delle valutazioni in ordine ai fattori che ostacolano la partecipazione femminile al mondo del lavoro e la valorizzazione delle lavoratrici sul piano delle retribuzioni e degli incarichi, anche al fine di individuare le politiche più efficaci e le migliori pratiche elaborate a livello internazionale, integrando le misure di carattere legislativo in materia di congedi e di utilizzo di modalità di lavoro flessibili; 3) in linea con quanto indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita

di dieci giorni in occasione della nascita di un figlio. Inoltre, sempre in relazione al congedo del padre lavoratore subordinato, la Relazione ricorda che la Camera ha segnalato l'esigenza di introdurre, indipendentemente dall'iter della proposta di direttiva, disposizioni volte a rendere permanente e ad ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo riconosciuto fino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 232/2016 (per il 2017, 2 giorni; per il 2018, 4 giorni). A tale riguardo, il Governo condivide l'opportunità di effettuare un'attenta valutazione della sostenibilità dei

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

privata e vita professionale, si valuti l'opportunità di individuare obiettivi in materia di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai disabili e ad altre persone non autosufficienti, corredati di strumenti di monitoraggio che dovrebbero misurarne la qualità, l'accessibilità e la ragionevolezza in termini di costi; 4) nell'ambito delle azioni non legislative elencate dalla Comunicazione della Commissione europea, anche in vista dell'elaborazione di programmi di finanziamento per gli anni successivi al 2020, si segnali l'opportunità di valorizzare la linea di intervento relativa all'utilizzo del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale per promuovere e rafforzare l'offerta di servizi di istruzione e di assistenza all'infanzia, anche al di fuori dell'ordinario orario scolastico, nonché i servizi di assistenza per gli anziani e le persone bisognose di cura; 5) con riferimento all'articolo 4

costi, a carico del bilancio pubblico, in relazione alla previsione di un numero maggiore di giorni di congedo obbligatorio a favore del padre, che nel caso della proposta di direttiva è pari a 10. Il Governo ricorda, altresì, che la Camera ha invitato a considerare l'opportunità di rendere permanente (e non più sperimentale) la disciplina dei voucher, alternativi al congedo parentale, per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o di contributi per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati accreditati), introdotto dalla legge n. 92/2012 e attualmente prorogati, in base alla legge n. 232/2016 (art. 1, commi

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

	<p>della proposta di direttiva, si valuti l'opportunità di prevedere che il congedo di paternità ivi previsto sia obbligatoriamente fruito dagli interessati;</p> <p>b) si segnala l'opportunità che il Governo, anche ai fini del successivo esame della proposta di direttiva, integri l'analisi di impatto finanziario riportata nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con una valutazione che contempli anche gli oneri per i bilanci pubblici che deriverebbero dalla medesima proposta;</p> <p>c) con riferimento alle politiche nazionali: 1) su un piano generale, si rappresenta l'esigenza di perseguire, in linea con le indicazioni contenute nel Programma nazionale di riforma riportato nella sezione III del Documento di economia e finanza 2017 e con la raccomandazione del Consiglio sul Programma nazionale</p>	<p>356 e 357) solo fino al 2018. Infine, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza sociale, secondo la Relazione il testo della proposta presenta alcune criticità, in quanto l'articolo 8 prevede che i lavoratori che usufruiscono di congedo di paternità, di congedo parentale o di congedo per assistenza a familiari disabili "ricevano una retribuzione o un'indennità adeguata, almeno equivalenti a quanto il lavoratore interessato otterrebbe in caso di congedo per malattia". Con riferimento alle indennità previste per le tre tipologie di congedo, la normativa italiana è in linea con la citata</p>	
--	---	--	--

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia, politiche volte a favorire la partecipazione femminile al mondo del lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché a promuovere interventi, anche di carattere fiscale, volti a rendere più vantaggioso il lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare; 2) con particolare riferimento al tema dei congedi obbligatori di paternità per i lavoratori dipendenti, si segnala l'esigenza di introdurre, indipendentemente dall'*iter* della proposta di direttiva della Commissione europea, disposizioni volte a rendere permanente e ad ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo riconosciuto fino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 3) si raccomanda al Governo l'opportunità di promuovere, nell'ambito della programmazione

equiparazione per quanto riguarda il congedo di paternità, per il quale è prevista un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, e per il congedo per assistenza a familiari disabili, per il quale è corrisposta un'indennità equivalente alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro prima del congedo. Per quanto attiene, invece, al congedo parentale, la normativa nazionale fissa l'indennità al 30% della retribuzione media giornaliera del mese precedente l'inizio del congedo fruito entro i sei mesi di età del bambino o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

economico-finanziaria e di concerto con gli enti territoriali interessati, adeguati investimenti volti ad ampliare e a rendere più omogenea a livello nazionale l'offerta di servizi di istruzione e di assistenza all'infanzia e di supporto delle persone anziane o bisognose di cure, anche considerando i benefici effetti di tale investimento sulla dinamica economica e sui livelli di contribuzione, che sarebbero indirizzati in misura apprezzabile anche in favore dell'occupazione femminile, considerando che in tali servizi sono normalmente occupate più donne che uomini; 4) si invita a considerare l'opportunità di rendere permanente la disciplina relativa al riconoscimento, in alternativa al congedo parentale, di *voucher* per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure di contributi per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la cui applicazione, sulla base di quanto

Per il congedo parentale fruito dai 6 agli 8 anni di età del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, l'indennità del 30% di cui sopra è prevista solo a determinate condizioni di reddito. Infine, nessuna indennità è prevista per il congedo parentale fruito dagli 8 ai 12 anni di età del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Pertanto, l'indennità per congedo parentale, così come regolamentata dalla normativa nazionale, essendo inferiore all'indennità di malattia, fissata al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

	<p>previsto dall'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cesserebbe nell'anno 2018, valutando anche se sussista l'esigenza di migliorare il coordinamento tra tale beneficio e la disciplina del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, di cui all'articolo 1, comma 355, della medesima legge n. 232 del 2016; 5) anche al fine di definire i contenuti di ulteriori interventi di carattere normativo, si segnala l'esigenza di assicurare un adeguato monitoraggio dell'attuazione: delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, verificando in particolare il loro impatto in termini di miglioramento delle possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di</p>	<p>21° al 180° giorno, non è in linea con le previsioni della proposta di direttiva di cui trattasi.</p>	
--	---	--	--

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

rafforzamento della condizione lavorativa delle donne; della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 del 2017, recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, al fine di valutare compiutamente l'effetto delle misure previste anche con riferimento alla valorizzazione delle lavoratrici delle pubbliche amministrazioni; 6) in questo contesto, si valuti, in particolare, l'opportunità di individuare misure promozionali e di sostegno indirizzate ai datori di lavoro che sviluppino politiche imprenditoriali che valorizzino gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 7) si invita il Governo a considerare l'esigenza di adottare disposizioni volte a incrementare i

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione)

benefici previdenziali connessi alla nascita e alla cura dei figli o all'assistenza a familiari disabili o non autosufficienti, verificando in tale ambito anche la possibilità di introdurre incentivi che maggiorino i contributi versati dalle donne nei primi anni di vita del figlio qualora permangano al lavoro, in linea con quanto indicato nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti tra uomini e donne in materia di trattamenti pensionistici.

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali COM(2016) 127.</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni riunite Lavoro pubblico e privato e Affari sociali il 21 dicembre 2016 (Doc XVIII, n. 55).</p> <p>Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, formulando le seguenti considerazioni:</p> <p>a) l'importanza dei temi trattati e l'interesse che essi rivestono per la quasi totalità dei cittadini europei richiede un impegno serio e coerente da parte delle Istituzioni europee e degli Stati membri affinché il pilastro europeo dei diritti sociali non si riduca a mere enunciazioni di principio prive di conseguenze di carattere giuridico;</p> <p>b) i principi affermati nel pilastro dovrebbero essere configurati, a seconda dei casi, come obiettivi da raggiungere o standard da garantire,</p>	<p>Nella relazione il Governo, in sostanza, segnala la forte continuità e contiguità della propria posizione con l'indirizzo della Camera per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attenzione ai fenomeni di possibile dumping sociale; - la richiesta di un particolare trattamento per gli investimenti di carattere sociale nell'applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita; - la proposta di adottare politiche anticicliche a fronte di un aumento della disoccupazione negli shock asimmetrici (nella proposta del 	

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

	<p>introducendo meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi da parte degli Stati membri;</p> <p>c) a tal fine è indispensabile che quanto prima sia definito un cronoprogramma che indichi puntualmente le iniziative che la Commissione europea intende proporre con la specificazione delle misure concrete e delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione allo scopo;</p> <p>d) ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri sulle materie oggetto della Comunicazione, il raggiungimento degli obiettivi prospettati non può prescindere da un adeguato supporto agli sforzi che i medesimi Stati membri saranno chiamati a compiere attraverso necessarie misure normative e opportuni sostegni finanziari da parte dell'Unione europea, posto che i Paesi in cui le criticità sono maggiori dispongono di minori spazi di manovra sul piano finanziario a</p>	<p>Governo si parla di un "Sussidio di disoccupazione europeo");</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sostegno alla proposta della Commissione di rifinanziamento della Garanzia per i Giovani; - l'esigenza di prevedere misure specifiche per l'occupazione femminile e la conciliazione vita-lavoro (servizi di cura per infanzia, servizi per la non autosufficienza e per l'integrazione socio-sanitaria); - la sollecitazione a prevedere adeguate risorse economiche per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze (affinché nessuno resti escluso), in particolare quelle 	
--	---	--	--

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

	<p>causa degli stringenti vincoli di bilancio;</p> <p>e) in particolare, appare necessario che taluni parametri e indicatori sociali, quali la riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero il miglioramento delle competenze e lo sviluppo della formazione e dell'istruzione, acquisiscano, nell'ambito della procedura del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica;</p> <p>f) per le medesime ragioni, appare necessario che tutte le misure e le iniziative più rilevanti adottate a livello europeo, in grado di incidere sulle grandezze macroeconomiche, siano valutate facendo sistematicamente riferimento al loro impatto potenziale sul piano sociale;</p> <p>g) in questo quadro, dovrebbe valutarsi in primo luogo la possibilità di riservare un particolare trattamento, in sede di applicazione</p>	<p>necessarie nell'economia digitale oltre che quelle di base. Inoltre, il Governo ricorda di aver ribadito la necessità che gli obiettivi occupazionali siano conseguiti attraverso iniziative politiche volte a migliorare il raccordo tra percorsi di istruzione e formazione e mondo del lavoro, nonché la diffusione delle attività per la transizione scuola-lavoro. Il Governo precisa infine di aver sottolineato l'importanza che il Pilastro dedichi una priorità alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che a parere del Governo, dovrà comprendere anche le nuove forme dell'economia collaborativa. Il Governo</p>	
--	--	--	--

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

dei parametri del patto di stabilità e crescita e di valutazione dei disavanzi pubblici, agli investimenti di carattere sociale, tenendo conto anche dei positivi effetti che essi possono produrre sulla crescita economica. La spesa in favore del welfare non dovrebbe essere considerata solo sotto il profilo delle compatibilità finanziarie, ma anche rispetto al contributo positivo che essa può dare alla creazione di nuova occupazione e alla crescita. Al fine di rilanciare un'agenda sociale per la crescita, occorre individuare ambiti di investimento in cui far valere una golden rule per la mobilitazione della spesa con particolare riferimento agli investimenti nei settori dell'infanzia, della non autosufficienza e dell'integrazione socio-sanitaria, ambiti nei quali l'occupazione è destinata a crescere nei prossimi anni per effetto delle grandi trasformazioni demografiche e dei nuovi bisogni di conciliazione tra i

ricorda altresì di aver evidenziato alla Commissione europea la necessità di porre attenzione alle nuove malattie e ai nuovi rischi professionali derivanti dai cambiamenti intervenuti nei luoghi di lavoro e dal progressivo invecchiamento delle forze di lavoro. In questo senso va letta la proposta dell'Italia di un ripensamento del rapporto tra ambiente di lavoro e disabilità e dello studio di nuove forme di assistenza sanitaria per i lavoratori, per il benessere fisico e mentale e per la prevenzione delle malattie croniche invalidanti, ai fini di un invecchiamento attivo e in salute. Il Governo

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

	<p>tempi di vita e di lavoro, come ribadito dalla stessa Commissione europea, da ultimo con il lancio del Social Investment Package del 2013. Per evitare che questa crescita occupazionale si risolva in una corsa al ribasso di standard sociali e salariali, occorre mobilitare risorse pubbliche e private per investimenti che devono tornare a conciliare gli obiettivi della crescita e della coesione sociale;</p> <p>h) a livello europeo è inoltre necessario rafforzare gli strumenti a disposizione per politiche anticicliche e per fronteggiare gli aumenti del tasso di disoccupazione in caso di shock asimmetrici, come prospettato con la proposta di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, avanzata dal Governo italiano nel febbraio 2016 con il documento «Una strategia europea condivisa per crescita, lavoro e stabilità»;</p> <p>i) occorre inoltre rafforzare gli strumenti attivabili per promuovere</p>	<p>sottolinea infine il fatto di aver sollecitato l'Unione Europea a proseguire l'impegno per la mobilità e la libera circolazione dei lavoratori nel Mercato unico anche attraverso il miglioramento della portabilità e tracciabilità dei diritti pensionistici maturati presso regimi di previdenza integrativa.</p>	
--	---	---	--

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

la qualificazione del capitale umano, fattore fondamentale per un aumento qualitativo e quantitativo dell'occupazione e per la riconversione dei lavoratori in età avanzata a rischio di disoccupazione di lunga durata; a tal fine occorre aumentare le risorse per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze e delle conoscenze, in modo da aumentare la produttività e orientare le economie europee verso produzioni e servizi a più elevato valore aggiunto. In tal modo, si potrà rafforzare la capacità dei sistemi europei, che costituiscono economie mature, di fronteggiare la concorrenza delle più dinamiche e aggressive economie emergenti. L'elaborazione del pilastro europeo deve connettersi agli obiettivi della programmazione finanziaria dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 e a quelli indicati dal cosiddetto Piano Juncker. La strategia di crescita inclusiva

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

promossa a livello europeo passa per investimenti nel campo della ricerca in grado di alimentare un circuito di innovazione a tutti i livelli, compresi gli ambiti delle politiche sociali e della salute;

l) di fronte al protrarsi della disoccupazione, soprattutto giovanile, le politiche per l'inclusione sociale devono trarre vantaggio da un maggiore coordinamento con le politiche europee per il contrasto della povertà e l'inserimento attivo nel mercato del lavoro. In coerenza con gli obiettivi del pilastro sociale, occorre individuare fondi di bilancio volti a finanziare e a rendere omogenei nel loro funzionamento i vari dispositivi di reddito minimo garantito, da associare a politiche attive e servizi sociali relativi all'abitazione, alla formazione e all'accesso dei beneficiari alle cure sociali e sanitarie. La riduzione delle asimmetrie tra i Paesi membri, acuite dalle politiche di risanamento finanziario, deve poggiare sul

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

rafforzamento delle politiche di inclusione sociale, soprattutto nei Paesi che ancora non si sono dotati di politiche nazionali di questo tipo o sono impossibilitati a farlo a causa dei vincoli di bilancio imposti dalle misure di risanamento finanziario;

m) occorre rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell'Unione europea, l'Iniziativa per l'occupazione dei giovani, valutando contestualmente le eventuali integrazioni e correzioni da apportare anche sulla base delle migliori pratiche che si registreranno nei diversi Paesi membri;

n) nella elaborazione del pilastro europeo dei diritti sociali, occorre adottare politiche mirate a garantire la sostenibilità nel lungo termine dei sistemi previdenziali, sanitari e assistenziali, contrastando gli effetti dell'invecchiamento demografico associato alla bassa occupazione giovanile e femminile e al carattere precario di molti posti di lavoro, in modo da contribuire ad assicurare

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)			
	<p>pensioni dignitose alle generazioni più giovani e alle donne; anche al fine di promuovere il conseguimento di tali obiettivi, occorre altresì prevedere adeguati sostegni, anche economici, alla natalità ed introdurre misure volte a conciliare vita professionale e vita familiare.</p>		
<p>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale (COM(2017)250 e SWD(2017)200 e SWD(2017)201 e la proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>Documento finale approvato dalle Commissioni riunite Lavoro pubblico e privato e Affari sociali il 18 luglio 2017 (Doc XVIII, n. 75). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) la costruzione di un'Europa più attenta ai profili sociali, correggendo alcune delle gravi iniquità accentuatesi negli ultimi anni, rappresenta una priorità fondamentale, anche per rafforzare la legittimazione del processo di integrazione europea e fronteggiare il crescente euroscetticismo; a tal fine, il Pilastro non deve ridursi a</p>		-

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

[\(COM\(2017\)251\).](#)

una mera elencazione di enunciazioni di principio prive di conseguenze di carattere giuridico e di misure da assumere in futuro, sia da parte degli Stati membri che delle Istituzioni europee, a seconda delle rispettive competenze;

b) è necessario che il Pilastro assuma, all'interno delle politiche dell'Unione europea, una valenza e un'efficacia pari a quelle delle regole relative alla finanza pubblica. In particolare, i parametri e gli indicatori sociali in materia di riduzione della percentuale di popolazione a rischio di povertà e del tasso di disoccupazione, ovvero di miglioramento delle competenze e di sviluppo della formazione e dell'istruzione, dovrebbero acquisire, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica, avvalendosi a tal fine del quadro di valutazione che accompagna il Pilastro, volto a monitorare i progressi compiuti;

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

c) occorre anche introdurre un obbligo di procedere a valutazioni di impatto sociale per i pacchetti di riforme proposti dai programmi nazionali di riforma (PNR), per le raccomandazioni specifiche per Paese (RSP) e per le iniziative più rilevanti adottate dall'Unione europea suscettibili di produrre conseguenze sul piano economico-sociale;

d) occorre valutare, in questo contesto, l'opportunità di introdurre un meccanismo redistributivo da utilizzare in caso di *shock* asimmetrici, che contempli le conseguenze sociali delle attuali politiche economiche ed eviti che le ripercussioni siano interamente a carico dei singoli Stati membri, verificando in tale ambito la proposta italiana di costituzione di un « Sussidio europeo di disoccupazione » (European Unemployment Benefit Scheme), volto a sostenere la tenuta sociale nei Paesi colpiti da gravi crisi

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

economiche, al fine di limitarne gli effetti, ovvero la proposta di un fondo di adeguamento avanzata da alcuni Stati;

e) occorre applicare un regime favorevole agli investimenti sociali nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita e della valutazione dei disavanzi pubblici individuando ambiti e obiettivi di investimento in cui far valere una vera e propria *golden rule* circa gli obiettivi sociali qualificanti il Pilastro, tra i quali il contrasto della povertà e la disoccupazione di lungo periodo, la formazione, l'occupabilità giovanile e femminile;

f) si rende necessario integrare il Pilastro con obiettivi più stringenti e qualificanti circa l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati e, più in generale, dei migranti, assicurando un approccio europeo comune e politiche coerenti a livello nazionale, superando l'attuale carenza di risorse finanziarie e di solidarietà tra gli Stati membri;

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

g) per quanto riguarda i fondi e i programmi finanziari indicati dalla Commissione europea nella proposta di Pilastro, occorre valutare se essi siano adeguati agli ambiziosi obiettivi del Pilastro stesso, insieme alle risorse che eventualmente saranno stanziare dagli Stati membri, cui compete in larga parte provvedere in tal senso. Un'autonoma, distinta e adeguata capacità di finanziamento del Pilastro da parte dell'Unione europea è, infatti, cruciale, considerando che le disponibilità dei diversi Stati membri non sono omogenee e che proprio i Paesi che presentano più marcate difficoltà a garantire non solo gli *standard* corrispondenti alle migliori pratiche, ma anche valori prossimi a quelli medi dell'Unione europea, dispongono di minori risorse e di spazi di manovra ridotti sul piano finanziario a causa degli stringenti vincoli di bilancio che li riguardano; occorre valutare, in sostanza, se, in

Lavoro pubblico e privato (XI Commissione) e Affari sociali (XII Commissione)

assenza di queste precondizioni relative allo stanziamento di risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea e alla definizione di spazi finanziari per i bilanci dei singoli Stati, non si corra il rischio di andare nella direzione di un'accentuazione dei divari tra i diversi Paesi, piuttosto che di una tendenziale e progressiva armonizzazione delle condizioni registrate a livello nazionale.

Agricoltura (XIII Commissione)			
DOCUMENTO UE	DOCUMENTO FINALE CAMERA	POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO (secondo Relazione)	ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE (secondo Relazione)
<p>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)750).</p>	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Agricoltura il 1° marzo 2017 (Doc XVIII, n. 65). Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, impegnando il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:</p> <p>1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine « aroma »;</p> <p>2) all'articolo 19, comma 1, lettera f), si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;</p> <p>3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione</p>	<p>Secondo la relazione, la posizione del Governo è in linea con gli specifici atti di indirizzo parlamentare approvati dalle Commissioni IX, X e XIV del Senato (parere motivato contrario di cui alla Risoluzione Doc. XVIII n. 185 del 1° marzo 2017) e dalle Commissioni XIII e XIV della Camera (Documento finale Doc. XVIII n. 65, sempre, del 1° marzo 2017).</p>	

Agricoltura (XIII Commissione)

geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;

4) si riformuli l'articolo 27 – laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di

Agricoltura (XIII Commissione)

regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in

Agricoltura (XIII Commissione)

tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;

9) si provveda a correggere la definizione di *Bevande spiritose di gusto amaro o bitter*, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune

Agricoltura (XIII Commissione)

definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;

10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia,

11) si provveda ad inserire disposizioni volte ad assicurare la possibilità di indicare nell'etichetta delle bevande spiritose la componente alcolica più vecchia a condizione che ne venga esplicitato il metodo di invecchiamento seguito (quale, ad esempio, il metodo Solera);

12) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento

Agricoltura (XIII Commissione)			
	delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.		
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017)356).	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Agricoltura il 20 luglio 2017 (Doc XVIII, n. 76).</p> <p>Nel Documento, la Commissione ha espresso esprime una valutazione estremamente negativa sulla proposta di regolamento in titolo, con specifico riferimento alla tabella contenuta al punto 2 dell'allegato che sostituisce la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, evidenziando la necessità che la suddetta tabella sia interamente rivista al fine di ripartire la quota di cattura del pesce spada tenendo conto della serie storica basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014, ritenuta valida dall'ICCAT in sede di ripartizione del totale ammissibile di cattura del pesce spada e posta alla base dell'accordo di Madrid del 20-22</p>		-

Agricoltura (XIII Commissione)			
	febbraio 2017 sulla ripartizione del contingente per il 2017.		
Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017)368) .	<p>Documento finale approvato dalla Commissione Agricoltura il 10 ottobre 2017 (Doc XVIII, n. 91).</p> <p>Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:</p> <p>a) si tenga conto, sia nella valutazione dei risultati conseguiti dopo l'entrata in vigore della nuova politica comune della pesca (PCP), sia nella conseguente definizione delle possibilità di pesca per il 2018, delle specificità proprie del Mar Mediterraneo rispetto agli altri bacini marittimi europei, avendo riguardo:</p> <p>1) alla tipologia della pesca praticata; 2) alla specificità delle imbarcazioni impiegate; 3) alle peculiarità geo-politiche del bacino, sul quale insistono attività di pesca tra loro fortemente differenziate, e cioè quelle praticate da parte degli Stati membri dell'Unione europea, fortemente regolamentate, quelle</p>	Nella relazione, il Governo precisa di aver perseguito l'obiettivo di garantire ai pescatori un tenore di vita adeguato, in linea con quanto auspicato nel documento finale della Camera. Inoltre il Governo rende noto di aver partecipato attivamente alle discussioni in sede europea atte a prorogare, per ulteriori tre anni, quanto stabilito con il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014, sul quale si basa appunto la disciplina in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. Infine, nella relazione si	-

Agricoltura (XIII Commissione)

praticate da parte dei Paesi nordafricani e della sponda orientale, che non sono assoggettate alle stesse regole, e quelle praticate da parte di flotte battenti le più svariate bandiere che pescano fuori dalle acque territoriali, operando in assenza di qualsiasi controllo;

b) conseguentemente, nella definizione delle possibilità di pesca per il 2018: 1) si provveda a definire strategie mirate e a promuovere forme di collaborazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo; 2) si tenga conto, nell'eventuale definizione di limiti annuali di cattura di piccoli pelagici nel Mar Adriatico, delle differenze esistenti tra le Marinerie dei diversi Paesi che si affacciano su tale bacino; 3) si prosegua con forza lungo la strada della regionalizzazione della disciplina della pesca anche promuovendo un maggiore decentramento nella sua gestione; 4) si persegua con forza

sottolinea l'importanza della collaborazione con gli Stati membri realizzata nei vari contesti internazionali tra i quali il MEDAC (*Mediterranean Advisory Council*).

Agricoltura (XIII Commissione)

l'obiettivo, posto al centro dalla
Politica comune della pesca al pari
della tutela degli stock ittici, di
garantire alle comunità di pescatori
un tenore di vita adeguato.